



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

Modifiche del diritto dei brevetti

Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Premessa	3
2	Procedura di consultazione.....	4
3	Sintesi dei risultati.....	4
3.1	Protezione delle invenzioni biotecnologiche.....	4
3.2	Ratifica dell'Atto di revisione CBE.....	6
3.3	Ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE	6
3.4	Ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT).....	7
3.5	Decisione dell'OMC concernente le licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici	7
3.6	Importazioni parallele.....	7
3.7	Istituzione di un Tribunale federale dei brevetti	7
3.8	Creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetti	8
3.9	Provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria	8
4	Risultati relativi ai singoli articoli	8
4.1	Protezione delle invenzioni biotecnologiche.....	8
4.2	Ratifica dell'Atto di revisione CBE.....	26
4.3	Ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE.....	29
4.4	Ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT).....	30
4.5	Decisione dell'OMC concernente le licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici	31
4.6	Importazioni parallele.....	33
4.7	Istituzione di un Tribunale federale dei brevetti	34
4.8	Creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetti	35
4.9	Provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria	37
4.10	Altri punti della revisione	40
5	Pubblicazione	42

Allegati

Allegato 1	Elenco delle abbreviazioni
Allegato 2	Elenco delle organizzazioni consultate

1 Premessa

All'origine della presente revisione vi è la mozione della consigliera agli Stati Leumann del 10 giugno 1998 (98.3243 – Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione) con la quale invitava il Consiglio federale a rivedere la legge sui brevetti¹ in seguito al progetto Gen-lex e ad adeguarla alla direttiva europea sulla biotecnologia².

Tra dicembre 2001 e la fine di aprile 2002, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avviato su ampia scala una prima consultazione del progetto di revisione della legge sui brevetti, revisione incentrata sull'adempimento della mozione Leumann.

Dalla consultazione è emerso non solo che l'alto grado di tecnicità e la complessità della tematica richiedevano maggiori tempi di maturazione, ma che l'opinione pubblica non disponeva di sufficienti e fondate informazioni in materia. Sulla scorta di queste osservazioni, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno proseguire il dibattito avviato e approfondire alcuni aspetti tecnici della questione. In occasione della seduta del 29 novembre 2002 ha incaricato pertanto il Dipartimento federale di giustizia e polizia di analizzare e approfondire ulteriormente determinati quesiti prima di elaborare il messaggio che accompagna la legge.

Nel corso del 2003, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ha quindi effettuato una serie di colloqui con tutti i servizi dell'Amministrazione federale competenti e con i principali gruppi esterni interessati. Ha inoltre effettuato un sondaggio presso università, istituti di ricerca e imprese operanti nel campo della biotecnologia con l'obiettivo di esaminare concretamente l'influenza dei brevetti di invenzioni biotecnologiche sulla ricerca fondamentale e applicata. I risultati di tali analisi³ e dibattiti hanno portato ad una rielaborazione dell'avamprogetto e alla sua successiva seconda consultazione, di cui il presente rapporto contiene i risultati.

L'obiettivo principale dell'avamprogetto continua ad essere la garanzia di una protezione brevettuale adeguata delle invenzioni biotecnologiche. La revisione concerne inoltre una serie di aspetti complementari indipendenti fra loro. Come nel primo progetto posto in consultazione, è proposta la ratifica dell'Atto del 29 novembre 2000 sulla revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Atto di revisione), dell'Accordo del 17 ottobre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione

¹ Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI); RS 232.14.

² Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche GU CE n. L 213 del 30 luglio 1998, pag. 13.

³ <http://www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j10005e.pdf>.

sulla concessione di brevetti europei (Accordo sulle lingue CBE) e del Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto sui brevetti (*Patent Law Treaty* PLT). Inoltre l'avamprogetto prevede una licenza d'esportazione di prodotti farmaceutici protetti da brevetto verso Paesi in via di sviluppo che non dispongono o dispongono di insufficienti capacità produttive nel settore farmaceutico. Con tale proposta si mira ad implementare in Svizzera la decisione del 30 agosto 2003 del Consiglio generale dell'OMC, che intende aiutare i Paesi in via di sviluppo ad ottenere più facilmente prodotti farmaceutici protetti da brevetto. Infine il progetto di revisione tiene conto di una serie di nuovi sviluppi emersi negli ultimi anni tanto a livello nazionale che internazionale. Degni di nota sono i provvedimenti contro la pirateria nel campo della proprietà intellettuale, la regolamentazione del problema della protezione multipla allo scopo di garantire l'importazione parallela di prodotti protetti dal diritto dei marchi e da quello d'autore, l'emanazione di un regolamento professionale per gli agenti di brevetto e l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti.

2 Procedura di consultazione

Con decisione del 7 giugno 2004 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di procedere ad una seconda consultazione relativa alle modifiche della legge sui brevetti.

La seconda consultazione è stata avviata il 1 luglio 2004 e si è conclusa il 31 ottobre 2004. Complessivamente sono pervenute 131 risposte. 124 partecipanti hanno preso materialmente posizione in merito al progetto.

3 Sintesi dei risultati

3.1 Protezione delle invenzioni biotecnologiche

Cinque Cantoni, PPD, UCS, i rappresentanti degli agricoltori, buona parte degli istituti universitari e di ricerca, le piccole e medie imprese di biotecnologia, parte del mondo della medicina nonché le commissioni d'etica sono fondamentalmente favorevoli all'avamprogetto nella sua forma attuale. A loro parere il testo proposto tiene adeguatamente conto da un lato degli interessi dell'economia per un'efficace protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche e, dall'altro, delle preoccupazioni di una larga fascia della popolazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti etico-sociali.

Quattro Cantoni e parte delle organizzazioni operanti nel mondo dell'economia e delle organizzazioni giuridiche sono favorevoli all'avamprogetto nel suo complesso, ma esprimono tuttavia critiche o respingono la protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni e/o la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale.

Tre Cantoni, PLR, UDC, economiesuisse e l'industria farmaceutica accolgono favorevolmente gran parte della revisione, ma respingono l'avamprogetto nel suo insieme a causa delle proposte relative alla protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni e/o la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale. A loro parere la Svizzera, con una concezione più tollerante della protezione brevettuale, si assicurerebbe una posizione privilegiata ingiustificata.

Cinque Cantoni, PCS, PES, PS, organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori, nonché parti del mondo della medicina ritengono necessaria una revisione della legge sui brevetti al fine di eliminare il margine di apprezzamento della brevettabilità nel campo della natura vivente. Respingono l'avamprogetto poiché fissa nella legge la brevettabilità di parti umane, animali e vegetali.

I punti essenziali delle risposte possono essere riassunti come segue.

- *Principio della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche:* mentre una gran parte dei partecipanti alla consultazione, in particolare tre partiti (PPD, PLR, UDC) nonché gli ambienti dell'economia e della ricerca, si dicono favorevoli alla protezione delle invenzioni biotecnologiche mediante brevetto, numerosi consultati esprimono riserve quanto ai brevetti nel campo della natura vivente. In particolare PCS, PES, PS e le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori respingono la possibilità di brevettare materiale biologico. Questi partecipanti, pur riconoscendo che sia giusto e necessario garantire una protezione delle innovazioni nel campo della biotecnologia, ritengono inadeguato il sistema dei brevetti proposto. In particolare sono espresse riserve riguardo ai brevetti su sequenze di geni.
- *Portata della protezione per sequenze di geni:* riguardo alla definizione di protezione delle invenzioni biotecnologiche è soprattutto la proposta della protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni ad aver sollevato controversie. L'industria farmaceutica la respinge – appoggiata da PLR, UDC, dalle associazioni economiche e parte delle organizzazioni giuridiche. La portata limitata della protezione non garantisce una tutela adeguata, pregiudica la competitività della piazza svizzera e peggiora le condizioni quadro per la ricerca nel campo della biotecnologia. PPD, gran parte del mondo universitario e della ricerca, piccole e medie imprese del settore della biotecnologia nonché i rappresentanti dell'agricoltura e della medicina sostengono la proposta. La protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni permette di evitare che attività di ricerca non svolte siano retribuite in modo esagerato, e limita nel contempo dipendenze eccessive, oltre a rappresentare un incentivo per ulteriori ricerche. Anche PCS, PES, PS, organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori, nonché i rappresentanti degli ambienti etici si dicono favorevoli alla disposizione, se ci si attiene alla

brevettabilità delle parti del corpo umano. Privilegiano invece il divieto di brevettare le sequenze di geni.

- *Convenzione sulla diversità biologica*⁴/ «*Access and benefit sharing*»: la maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale nella domanda di brevetto, in quanto considerata uno strumento a favore della trasparenza. Pareri discordi sono espressi invece in merito all'eventuale introduzione, da parte della Svizzera, di una tale disposizione nella legge sui brevetti senza che sia stata precedentemente sancita da un obbligo internazionale o da una disposizione armonizzata a livello internazionale. Vi è disaccordo anche sulla linea da seguire in caso di incompatibilità della disposizione con il trattato sul diritto dei brevetti (PLT), ossia se dare priorità alla ratifica dell'accordo o all'introduzione della disposizione relativa alla divulgazione della fonte.

3.2 Ratifica dell'Atto di revisione CBE

Una netta maggioranza dei pareri, che si esprimono in merito alla ratifica dell'Atto di revisione CBE, accoglie favorevolmente le necessarie modifiche della legge sui brevetti. In particolare PLR, quattro organizzazioni mantello, i rappresentanti dell'economia e dell'industria nonché i rappresentanti della ricerca e delle organizzazioni giuridiche sono a favore della ratifica. La disposizione della protezione brevettuale per nuove indicazioni mediche di sostanze chimiche conosciute solleva alcune critiche. PES, santésuisse e due associazioni per la tutela dei consumatori si dicono contrari a sancire nella legge la protezione di indicazioni mediche. Ulteriori osservazioni si riferiscono alle conseguenze di un effetto retroattivo della nullità di un brevetto sui contratti di licenza.

Con preoccupazione alcuni partecipanti alla consultazione si chiedono se un ritardo nell'*iter* legislativo possa causare l'esclusione della Svizzera dall'Organizzazione europea dei brevetti. Richiedono pertanto di creare almeno le condizioni per la ratifica dell'atto di revisione CBE, nel caso non si delineasse alcun consenso riguardo alle invenzioni biotecnologiche.

3.3 Ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE

La ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE è accolta positivamente da tutti i partecipanti che si sono espressi a riguardo. Nella maggior parte dei pareri si evoca la risultante riduzione dei costi, l'armonizzazione a livello internazionale della procedura di rilascio del brevetto e la presenza *de facto* dell'inglese come lingua standard nel campo della tecnica. La ratifica è nell'interesse anche di università e PMI. Non è tuttavia necessario che la Svizzera acceleri i tempi emendando le opportune modifiche prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sulle lingue. Taluni partecipanti temono ritardi a causa di un eventuale mancato consenso

⁴ Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (Convenzione sulla biodiversità; RS 0.451.43).

sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e auspicano di creare le condizioni per la ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE.

3.4 Ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT)

Tutti i pareri espressi in merito alla ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti sono positivi. A causa della possibile incompatibilità tra la proposta di divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale da un canto e il Trattato sul diritto dei brevetti dall'altro, vi è disaccordo sulla linea da seguire, ossia se attribuire la priorità alla ratifica del Trattato rispetto alla proposta di divulgazione della fonte.

3.5 Decisione dell'OMC concernente le licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici

In linea di massima la proposta è accolta favorevolmente. PLR, UDC, economiesuisse e l'industria farmaceutica sottolineano la necessità di provvedimenti tesi ad evitare abusi. PES, PS e le organizzazioni per lo sviluppo, appoggiate dalle organizzazioni per la protezione dell'ambiente e la tutela dei consumatori, chiedono che le malattie indicate dalla regolamentazione non siano limitate, che la procedura di rilascio sia semplificata (procedura amministrativa e non procedura giudiziaria) e che gli emolumenti siano ragionevoli, vale a dire fissati ad un livello basso.

3.6 Importazioni parallele

L'iscrizione dell'esaurimento nazionale è accolta favorevolmente da UDC, associazioni economiche e industriali nonché dalle organizzazioni giuridiche. PCS, PES, PS, USS, Comco, Sorveglianza dei prezzi, santésuisse e le organizzazioni per lo sviluppo e la tutela dei consumatori chiedono l'esaurimento internazionale o, in maggioranza, l'esaurimento regionale.

Alla luce della modifica della legge sui cartelli, l'UDC e le organizzazioni giuridiche respingono la regolamentazione del problema della protezione multipla poiché considerata inutile o inadeguata a combattere gli abusi. Gli abusi dovrebbero essere puniti nel quadro della legge sui cartelli. Le associazioni economiche e industriali si dicono disposte ad accettare la regolamentazione; richiedono tuttavia che questa sia formulata esplicitamente per evitare ogni fattispecie di abuso.

3.7 Istituzione di un Tribunale federale dei brevetti

Questa proposta è accolta positivamente dalla maggior parte dei Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, JU, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, VS, ZG), da PLR, PES, TF, economiesuisse, dai gruppi industriali, universitari e di ricerca nonché dalle organizzazioni giuridiche. La respingono i Cantoni AI e GR, UDC, USAM e le associazioni economiche della Svizzera romanda (Centre patronal, FER). Oltre a preoccupazioni di carattere federalista, temono

che la mole di lavoro sia insufficiente, che i costi per adire le vie legali aumentino, con conseguenti maggiori ostacoli per le PMI.

3.8 Creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetti

La maggioranza dei Cantoni, TF, i rappresentanti dell'economia e dell'industria, università e istituti di ricerca nonché organizzazioni giuridiche sono in linea di principio favorevoli alla creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetto, vista la complessità delle controversie in questo ambito.

Respingono la proposta i Cantoni AI e GR, UDC e USAM – IS. Temono in particolare che la regolamentazione porti ad una cartellizzazione del mercato, faccia aumentare i prezzi e crei condizioni sfavorevoli per le PMI.

3.9 Provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria

In merito all'introduzione di provvedimenti contro le contraffazioni e la pirateria sono stati espressi soltanto alcuni pareri. In linea di principio le proposte sono accolte positivamente. Alcuni partecipanti, in particolare economiesuisse, FH e SUIA, propongono ulteriori strumenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria. Alcuni partecipanti fanno notare possibili difficoltà pratiche circa l'intervento dell'Amministrazione delle dogane su merce protetta da brevetto.

Ai fini della lotta contro le contraffazioni e la pirateria, economiesuisse e FH richiedono inoltre che gli effetti del brevetto siano estesi anche agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali.

4 Risultati relativi ai singoli articoli

4.1 Protezione delle invenzioni biotecnologiche

4.1.1 Osservazioni generali

Appoggiano in linea di massima l'avamprogetto nella sua attuale forma AR, NE, SO, TG, TI, PPD, UCS, i rappresentanti dell'agricoltura (USC, Agora, ASR), gran parte delle università e degli istituti di ricerca (PF, sc nat, SSC, Uni GE – FS, Uni NE, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitectra, Uni ZH – vetsuisse), piccole e medie aziende del settore della biotecnologia (SBA), alcune organizzazioni mediche (SSMI, SSGM) e le commissioni d'etica (CENU, CNE). Sono adeguatamente presi in considerazione gli interessi dell'economia per un'efficace protezione delle invenzioni biotecnologiche e le preoccupazioni di una larga fascia della popolazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti etico-sociali. Le modifiche proposte offrono la necessaria certezza del diritto per le invenzioni biotecnologiche, tenendo contemporaneamente conto dell'attività d'insegnamento e di ricerca negli istituti professionali e universitari. Favoriscono inoltre la ricerca e l'innovazione.

AG, BL, FR, GE, rappresentanti del mondo dell'economia (USAM, USAM – CVAM, Centre patronal, FER), ASSM e organizzazioni giuridiche (AIPPI, LES, PA1, PA6, RA1, FSA) sono favorevoli all'avamprogetto nel suo insieme, ma esprimono tuttavia critiche o respingono la protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni e/o la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale.

BS, GR, ZG, PLR, UDC, economiesuisse, HaBa, l'industria farmaceutica (Interpharma, SSIC, vips, Intergenerika, FIT), Gen Suisse, ASST e ACBIS approvano ampie parti della revisione, ma respingono l'avamprogetto nel suo insieme a causa delle proposte sulla protezione di sostanza vincolata allo scopo nel caso di sequenze di geni e la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale. L'obiettivo di promovimento dell'innovazione e della competitività delle aziende attive nel campo della biotecnologia non sarebbe raggiunto. A loro parere la Svizzera, con una concezione più tollerante della protezione brevettuale, si assicurerebbe una posizione privilegiata ingiustificata. L'opportunità di promuovere la piazza svizzera rispetto all'UE andrebbe persa.

BE, JU, LU, SH, ZH, PCS, PES, PS, le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, FRC, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, PSR, sag, fcps, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW, swissaid, swisscoalition, VKMB, WWF) nonché il mondo della medicina (FMH, Med, SGSG) ritengono necessaria una revisione del diritto sui brevetti al fine di eliminare il margine di apprezzamento della brevettabilità nel campo della natura vivente. Questa questione dovrebbe essere risolta a livello politico. Respingono l'avamprogetto poiché fissa nella legge la brevettabilità di parti umane, animali e vegetali. In questo modo l'avamprogetto appoggia gli interessi industriali a scapito di preoccupazioni di tipo etico e socio-politico e a spese della ricerca e dell'agricoltura. Richiedono ulteriori limitazioni della brevettabilità fino al divieto di brevettabilità del materiale biologico. Pur riconoscendo gli sforzi adoperati all'atto di rielaborare il progetto di revisione per tenere conto delle richieste di alcuni gruppi interessati, non considerano che siano sufficienti. Un passo nella giusta direzione è rappresentato dalla protezione di sostanza vincolata allo scopo, dalle eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto, dal divieto di brevettabilità della clonazione a fini terapeutici, dalla licenza obbligatoria per i metodi di diagnosi e dalla divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale. Alcuni partecipanti si dicono favorevoli ad una protezione delle prestazioni intellettuali nel campo della biotecnologia. Le particolarità del materiale biologico richiedono un sistema di protezione *ad hoc*. In questo senso il sistema dei brevetti è inadeguato.

Considerato che a livello europeo la questione relativa alla brevettabilità di animali, piante e parti del corpo umano è ancora aperta, GS considera affrettata la presente revisione.

La SIAK è del parere che il diritto dei brevetti nel campo delle invenzioni genetiche dovrebbe prendere in considerazione la responsabilità sociale del brevetto a garantire cure mediche per tutti. È importante evitare il rischio, derivante dalla protezione di un brevetto, di posizioni di monopolio. Inoltre dovrebbe essere garantita l'integrazione delle nuove tec-

nologie in un programma di sanità pubblica comprendente la ricerca biologica, i test clinici e l'assistenza ai malati.

4.1.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 2 Invenzioni escluse dal brevetto

Il principio di cui all'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI, in base al quale è escluso dal brevetto il corpo umano in tutte le fasi della sua costituzione e del suo sviluppo, è incontestabile e da alcuni accolto anche in maniera decisamente favorevole (SO, PES, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, FRC, Greenpeace, GenAu, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, Swissaid).

La brevettabilità di parti del corpo umano (art. 2 cpv. 2 AP-LBI) è accolta favorevolmente da alcuni Cantoni (BS, FR, NE), da PPD, UCS nonché dal mondo dell'economia, della ricerca e dalle organizzazioni giuridiche (USAM – CVAM, Centre patronal, FER, PF, Uni NE, Uni ZH – unitectra, AIPPI, PA6). Alcuni salutano il fatto che le sequenze di geni siano brevettabili soltanto se, oltre alla caratteristica del gene, è nota anche la sua funzione (UCS, PF, SSGM). Al contrario altri la respingono poiché ritengono troppo limitativo il criterio dell'applicazione industriale (Centre patronal). Quattro Cantoni (JU, LU, SH, ZH), tre partiti (PES, PCS, PS), le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, FRC, Greenpeace, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW, Swissaid) nonché i rappresentanti dell'ambiente etico (CNE, Uni ZH – EZ, fcps) e giuridico (GS, GDS) respingono i brevetti concernenti parti del corpo umano. È invece accolta da taluni la brevettabilità di procedimenti biotecnologici anche nel caso di materiale biologico umano. Gli oppositori al brevetto di parti del corpo umano motivano il loro rifiuto con il fatto che le parti del corpo umano e le loro funzioni rappresentino scoperte e non invenzioni. Condannano parimenti la violazione della dignità dell'essere umano e del patrimonio comune dell'umanità. I brevetti su parti del corpo umano – secondo un altro parere – favorirebbero univocamente gli interessi dell'industria e ostacolerebbero la ricerca. Eventuali campi di ricerca futuri risulterebbero da una parte già occupati e dall'altra frenati. Un terzo gruppo di partecipanti alla consultazione respinge con gli stessi argomenti soltanto la brevettabilità di geni (non modificati) in ambiente naturale o isolato (BE, CENU, CFSB, Uni ZH – IMG, FMH).

In relazione all'articolo 2 capoversi 1 e 2 AP-LBI è anche richiesto di escludere dal brevetto piante, animali e le loro parti nonché in parte anche le cellule staminali embrionali di esseri umani (PS, PCS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, GDS, DB, FO, FRC, Greenpeace, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW, Swissaid, VKMB).

Nell'insieme la concretizzazione della riserva dell'ordine pubblico e del buon costume (art. 2 cpv. 3 AP-LBI) ottiene il consenso generale. TI, fcps, CENU, CNE salutano in particolare

il fatto che la menzione di dignità dell'essere umano e di dignità della creatura sia stata introdotta nella clausola generale. Da più parti è considerata utile una lista indicativa dei motivi di esclusione, poiché d'aiuto nell'applicazione del diritto (espressamente FR, TI, USC, CENU, Uni GE – FD, Uni ZH – RI, FSA, FRC). Al contrario ASSM, sc nat, SSC, SGSG e Uni ZH – unitectra considerano tale lista problematica. Limitarsi alla biotecnologia starebbe implicitamente a significare che soltanto questo ambito della scienza è suscettibile di svilupparsi in una direzione eticamente discutibile. La legislazione non riuscirebbe inoltre a stare al passo con lo sviluppo della tecnica e con l'evoluzione dei modelli etici. Queste opinioni sono condivise anche da Uni ZH – RI. È proposto dunque di regolamentare a livello di ordinanza i motivi di esclusione in base a una norma sulla competenza definita all'articolo 2 AP-LBI; il che consentirebbe di adattarsi più rapidamente al mutare della realtà. In merito al contenuto concreto della lista dei motivi di esclusione sono pervenute le osservazioni seguenti.

- L'esclusione dei procedimenti di clonazione a scopi riproduttivi o terapeutici (art. 2 cpv. 3 lett. a AP-LBI) è accolta favorevolmente da ZH, LU, PPD, PES, PCS, PS, CENU, BIO SUISSE, Blauen Institut, GDS, DB, FO, FMH, Greenpeace, GenAu, Med, sag, ASSM, fcps, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid; anche se alcuni partecipanti propongono una menzione esplicita nella legge. Uni ZH – unitectra e Uni ZH – RI mettono per contro in guardia dall'emanare un divieto di brevettabilità relativo alla clonazione terapeutica, senza tenere conto della situazione giuridica poco chiara, e dal compromettere così fin dall'inizio una posizione più flessibile.
- L'esclusione dei procedimenti di formazione di esseri ibridi (art. 2 cpv. 3 lett. b AP-LBI) è criticata poiché considerata redatta in maniera troppo restrittiva da PES, PCS, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, GDS, DB, FO, Greenpeace, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW e Swissaid. Dovrebbe comprendere anche gli animali con geni o organi umani. Al contrario Uni ZH – Ri è favorevole a questo motivo di esclusione. AIPPI e PA6 respingono una lista di esclusioni più vasta rispetto a quella della direttiva europea sulla biotecnologia poiché ritenuta una barriera indesiderata per sviluppi futuri.
- L'esclusione dei procedimenti di partenogenesi (art. 2 cpv. 3 lett. c AP-LBI) è accolta favorevolmente da PES, PCS, PS, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, StopOGM, Swissaid e Uni ZH – RI. AIPPI e PA6 respingono una lista di esclusioni più vasta rispetto a quella della direttiva europea sulla biotecnologia poiché ritenuta una barriera indesiderata per sviluppi futuri. L'esclusione concernente la partenogenesi è considerata troppo rigida.
- L'esclusione dei procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano (art. 2 cpv. 3 lett. d AP-LBI) è accolta favorevolmente da PCS, PS, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, StopOGM e Swissaid. Il PES chiede inoltre di escludere da brevetto, ai sensi dell'articolo 2

capoverso 4 lettera b AP-LBI, oltre alla terapia genica delle cellule germinali anche la terapia genica somatica.

- L'esclusione di cellule staminali embrionali umane non modificate e le linee di cellule staminali non modificate (art. 2 cpv. 3 lett. e AP-LBI) è criticata da più parti. Menzionando la dignità dell'essere umano e il divieto di commercio sancito dalla Costituzione JU, LU, SO, ZH, PES, PCS, PS, CENU, CNE, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DJS, DB, FMH, FO, GenAu, Med, sag, fcps, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid chiedono che siano escluse dalla protezione mediante brevetto tanto le cellule staminali embrionali umane non modificate quanto quelle modificate. KoBS e SVBW auspicano inoltre che anche le cellule staminali animali non siano brevettabili. A questo proposito il PPD si dice espressamente favorevole ad escludere dalla protezione mediante brevetto soltanto le cellule staminali embrionali umane non modificate. AIPPI e PA6 respingono una lista di esclusioni più vasta rispetto a quella della direttiva europea sulla biotecnologia poiché ritenuta una barriera indesiderata per sviluppi futuri. L'esclusione concernente le cellule staminali embrionali umane non modificate è considerata troppo rigida.
- L'esclusione dell'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici (art. 2 cpv. 3 lett. f AP-LBI) solleva controversie. Menzionando la dignità dell'essere umano e il divieto di commercio sancito dalla Costituzione JU, SO, PCS, PS, CENU, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, GDS, DB, FMH, FO, GenAu, KoBE, KoBS, Med, sag, fcps, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW e Swissaid chiedono che sia esclusa da brevetto ogni utilizzazione di embrioni umani. Secondo il parere del PES, l'utilizzazione di embrioni umani va autorizzata al massimo a vantaggio dell'embrione. Uni ZH – RI ritiene necessario precisare che è esclusa dal brevetto soltanto l'utilizzazione di embrioni il cui scopo non è medico. Ciò eviterebbe problemi di interpretazione della direttiva europea sulla biotecnologia. KoBS e SVBW chiedono di escludere dal brevetto anche l'utilizzazione di embrioni animali.
- Secondo il parere di LU, PES, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW e Swissaid l'esclusione concernente le sofferenze (art. 2 cpv. 3 lett. g AP-LBI) dovrebbe escludere dalla protezione mediante brevetto tutti i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali. PES e KoBE sono del parere che, nel valutare i vantaggi, vada tenuto conto soltanto dell'utilità medica. Tale valutazione dovrebbe essere ripetuta dopo un determinato tempo e potrebbe eventualmente comportare la revoca del brevetto. WWF chiede di stralciare la disposizione poiché ritiene che in generale gli animali non dovrebbero essere brevettabili. Anche diversi altri pareri si dicono contrari alla brevettabilità di animali. Secondo RA1 occorrerebbe effettuare una valutazione accurata nel quadro della legge sulla protezione degli animali o della legge sul-

l'ingegneria genetica. RA1 propone pertanto un'armonizzazione con l'articolo 9 LIG⁵. Uni ZH – unitectra si oppone al fatto che le autorità di rilascio del brevetto debbano valutare tra le sofferenze inflitte agli animali da una modificazione dell'identità genetica e i possibili vantaggi per la scienza. Questa tematica rientra nell'ambito di competenza della legge sull'ingegneria genetica. Soltanto la ASR approva la proposta.

Secondo OW, SH e USC bisogna evitare che una formulazione troppo vasta delle rivendicazioni consenta di aggirare l'esclusione dal brevetto di varietà vegetali e razze animali (art. 2 cpv. 4 lett. a AP-LBI). USC propone di brevettare soltanto i procedimenti di modificazione di vegetali e animali. Con la protezione di procedimenti derivati sarebbe possibile proteggere anche le piante e gli animali corrispondenti. Vi è inoltre da chiedersi se non sia sufficiente la protezione delle varietà vegetali. ASR e AGORA invece sono favorevoli all'esclusione, anche se non è valida per le rivendicazioni relative a piante o animali. ASR richiede, nel campo dell'allevamento degli animali, un privilegio dell'agricoltore che consenta l'ulteriore allevamento mediante l'utilizzo di animali geneticamente modificati ai fini dell'allevamento. AGORA esprime scetticismo riguardo alla brevettabilità di procedimenti tecnici e microbiologici. PCS, PES e PS, le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, PSA, SVBW e Swissaid) nonché fcps e GS respingono la brevettabilità di piante e animali nonché delle loro parti. La proposta di legge è considerata una violazione della dignità della creatura oppure un modo per aggirare l'attuale divieto di brevettare varietà vegetali e razze animali. Secondo numerosi partecipanti non si dovrebbero più rilasciare brevetti per i procedimenti tecnici e microbiologici e i procedimenti di coltura e di raccolto. Secondo FMH gli animali e le piante non sono né esseri umani né cose. Per questo motivo occorre trovare una soluzione alternativa sotto forma di una norma di protezione propria. Una maggioranza della CENU ritiene invece che in linea di principio la brevettabilità di piante e animali debba essere autorizzata. SSIC accoglie positivamente la codificazione della giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti e RA2 la possibilità di brevettare procedimenti microbiologici.

L'attuale esclusione della protezione mediante brevetto dei metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e dei metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale (art. 2 cpv. 4 lett. b AP-LBI) è considerata troppo restrittiva da PCS, PES e PS, dalle organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente, la protezione degli animali e per la tutela dei consumatori, (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, SPIB, StopOGM, STS, SVBW e Swissaid) nonché da fcps e GDS. I metodi di trattamento chirurgico, terapeutico e i metodi diagnostici dovrebbero essere esclusi dal brevetto, indipendentemente dal fatto che siano applicati al corpo umano o al di fuori di esso. Le sostanze e i composti di sostanze utilizzati nell'ambito di tali trattamenti dovrebbero parimenti essere esclusi dal brevetto. SSMI au-

⁵ Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge

spica che l'esclusione della protezione conferita dal brevetto sia estesa anche ai metodi di prevenzione.

Consenso informato

È condivisa da numerosi Cantoni (AG, BE, BL, NE, TG, ZG), dal mondo dell'economia (e-conomiesuisse, SSIC, FER), dalle organizzazioni giuridiche e da una parte del mondo della ricerca (Uni NE, Uni ZH – RI, Uni ZH – BRI, ACBIS) la nozione giuridica esposta nel rapporto esplicativo, secondo la quale non si può tenere conto dell'esigenza del consenso informato della persona cui è stato prelevato materiale biologico umano nell'ambito dell'esame di una domanda di brevetto e bisogna pertanto rinunciare a sancire il consenso informato nella legge come la violazione alla riserva dell'ordine pubblico e del buon costume. AI, JU, VS, ZH, Uni GE – FS, Uni ZH – EZ, GenAU e C.F. si dicono favorevoli a far dipendere la brevettabilità di un'invenzione che ha per oggetto materiale biologico d'origine umana all'esigenza del previo consenso libero della persona interessata. Secondo ZH tale esigenza dovrebbe decadere qualora le difficoltà nell'ottenere un tale consenso fossero sproporzionate.

Articolo 8a Protezione conferita dal brevetto relativo a un procedimento

La chiarificazione apportata all'attuale articolo 8 capoverso 3 LBI, ossia che la protezione derivata di un prodotto implica un procedimento di fabbricazione (art. 8a cpv. 1 AP-LBI), è stata accolta nell'insieme positivamente. Il nuovo articolo ha accolto un netto consenso presso le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, USDC, FPC, StopOGM, Swissaid, WWF) nonché presso le organizzazioni giuridiche (AIPPI, FSA, Uni NE, PA6) e Uni GE – FD. Secondo PA3, ASCPI e ACSOEB il tenore dell'articolo dovrebbe essere adattato a quello dell'articolo 64 capoverso 2 CBE al fine di evitare qualsiasi contraddizione e per lasciare ai tribunali l'onere di chiarire l'effetto della protezione conferita dalle rivendicazioni cosiddette per la presa di controllo (*reach through claims*). Soltanto Uni ZH – unitectra respinge categoricamente la precisazione relativa al procedimento di fabbricazione e la relativa esclusione delle rivendicazioni per la presa di controllo nel quadro di procedimenti di *screening*. I nuovi obiettivi e i nuovi procedimenti di *screening* sono spesso proposti dai ricercatori universitari. Le università non sono però in grado di effettuare *screening* di molecole chimiche poiché non hanno accesso alle biblioteche chimiche. Ad occuparsi di questo tipo di *screening* è dunque l'industria privata che, sulla base della nuova regolamentazione, potrebbe chiedere il brevetto per le molecole chimiche scoperte, privando i ricercatori universitari dei frutti del loro lavoro. KoBS e SVBW respingono nel suo insieme la protezione derivata di prodotto.

L'estensione della protezione derivata ai prodotti ottenuti mediante riproduzione (art. 8a cpv. 2 AP-LBI) è respinta da molti partecipanti (OW, SH, PCS, PES, PS, Basler Appell,

BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, fcps, SGSG, USDC, FPC, StopOGM, Swissaid e WWF) poiché considerata troppo vasta. Al contrario è accolta favorevolmente dalle organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA, Uni GE – FD e Uni NE). Uni NE sottolinea che la regolamentazione dell'esaurimento, il privilegio dell'agricoltore, il privilegio del coltivatore e l'eccezione relativa all'incrocio permettono di trovare il giusto equilibrio. Anche la CNE è favorevole, per motivi di parità di trattamento, all'estensione della protezione derivata della sostanza ai prodotti risultanti dalla riproduzione.

Articolo 8b Continuazione degli effetti della protezione per il materiale biologico

BE, KoBS, PSR, SPIB, SVBW, Uni GE – FS e WWF respingono la proposta relativa alla continuazione degli effetti della protezione per il materiale biologico (art. 8b AP-LBI). Le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM, Swissaid) auspicano una regolamentazione contraria. Se la brevettabilità del materiale biologico e dei geni è mantenuta, PES e PS chiedono che la legge esiga che l'informazione genetica soddisfi una funzione essenziale nel prodotto nel quale è incorporata. Il PCS considera che questa disposizione non sia più necessaria, qualora i brevetti sui geni vengano vietati. Le organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA, Uni GE – FD e Uni NE) accolgono positivamente questa proposta.

Articolo 8c Protezione di sequenze e sequenze parziali di geni

L'industria farmaceutica (FIT, Intergenerika, Interpharma, Roche, SSIC, vips), appoggiata da AG, BS, GR, ZG, PLR, UDC, dalle associazioni economiche (economiesuisse, Centre patronal, FER, HaBa, SGV – CVAM), da una parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA6, RA1, RA2, FSA, Uni GE – FD, ACBIS) nonché da ASSM, ASST e Gen Suisse respinge la proposta di limitare alla funzione dichiarata gli effetti del brevetto che ha per oggetto una sequenza di geni (art. 8c cpv. 1 AP-LBI). Vedono nella protezione di sostanza vincolata allo scopo un indebolimento troppo marcato della protezione mediante brevetto nel campo innovativo della biotecnologia. La limitazione della portata non offre una protezione adeguata, pregiudica la competitività e compromette la ricerca nel campo della biotecnologia. Affinché anche in futuro si continui ad investire nel campo della ricerca e dello sviluppo, va garantita una protezione assoluta della sostanza. Per prendere in considerazione i timori dovuti a dipendenze eccessive tra rivendicazioni relative a sequenze di geni e domande di brevetto con indicazioni speculative circa le funzioni, non è necessario fissare una limitazione generale a livello di legge. È sufficiente l'esame delle condizioni di rilascio del brevetto, effettuato caso per caso. Un ostacolo per la scienza può essere sormontato grazie al privilegio della ricerca e all'introduzione di una licenza legale per strumenti di ricerca. La protezione limitata della sostanza è contraria all'Accordo TRIPS⁶. La

⁶ Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2.

proposta è inoltre incompatibile con la direttiva europea sulla biotecnologia. Da più parti è suggerita una regolamentazione in virtù della quale la protezione derivante da una rivendicazione su una sequenza o una sequenza parziale di geni umani è limitata alla parte di sequenza che è essenziale per la funzione descritta concretamente nel brevetto. Roche asserisce inoltre che siccome gli *splicing* alternativi di un gene in una sequenza si differenziano, i brevetti portanti su queste varianti sarebbero comunque indipendenti gli uni dagli altri. La proposta non risolve il vero problema delle domande di brevetto speculative, le cui rivendicazioni sulla sostanza sono troppo vaste. Una limitazione della protezione della sostanza serve a ben poco, poiché in questo caso le sequenze alle quali si estende la rivendicazione avrebbero comunque la stessa funzione. Gli uffici dei brevetti dovrebbero pertanto continuare a controllare rigorosamente il grado di invenzione e di implementazione di quanto rivendicato. Un intervento del legislatore non è dunque necessario. Roche e RA1 ritengono che sia facile aggirare la limitazione della protezione della sostanza mediante una rivendicazione fatta valere su una proteina.

BL, FR, GE e PA1 si dicono scettici o addirittura critici in merito alla proposta. BL auspica che gli argomenti a favore di una protezione assoluta della sostanza siano esaminati coscienziosamente e valutati dal punto di vista etico. La richiesta di una protezione più vasta possibile deve soddisfare criteri etici.

La protezione di sostanza vincolata allo scopo per brevetti genetici è accolta favorevolmente da NE, SO, TG, PPD, UCS, USC, gran parte delle università e degli istituti di ricerca (Uni GE – FS, Uni NE, Uni – ZH BRI, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitectra, PF, sc nat), dalle piccole e medie imprese del settore della biotecnologia (SBA), dal mondo della medicina (SSC, SSGM) nonché da ASR, C.F., KoBE e StopOGM. La regolamentazione permette di evitare che attività di ricerca non svolte siano retribuite in modo esagerato e limita nel contempo dipendenze eccessive, oltre a rappresentare un incentivo per ulteriori ricerche. Crea così un giusto equilibrio fra i diversi interessi. La protezione di sostanza vincolata allo scopo limiterebbe inoltre brevetti dalla portata troppo vasta e brevetti speculativi, pur riconoscendo la protezione nel caso in cui la funzione del gene è descritta in maniera credibile. La proposta non è eccessivamente restrittiva poiché permette di proteggere l'effettivo apporto dell'inventore allo sviluppo tecnico. La protezione di sostanza vincolata allo scopo per brevetti sui geni rappresenta l'unica possibilità per prevenire che un brevetto relativo a un gene ostacoli la ricerca di altri e garantisce una protezione appropriata e efficace. Le riserve espresse dal mondo dell'industria sono considerate meno importanti dei problemi creati dal rilascio di brevetti speculativi a causa di una protezione brevettuale troppo vasta. Secondo Uni GE – FS occorrerebbe includere anche le sequenze di geni sviluppate sinteticamente poiché una sequenza corrispondente potrebbe essere scoperta successivamente in natura.

Nel caso in cui la brevettabilità di parti del corpo umano fosse mantenuta, ZH, PCS, PES, PS, le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, sag, SGSG, FPC, Swissaid) nonché il mondo dell'etica (CENU, CNE, fcps, Uni ZH – EZ) si dicono favorevoli

alla protezione di sostanza vincolata allo scopo. La proposta permette di evitare retribuzioni esagerate e dipendenze eccessive e una protezione troppo vasta che rischierebbe di frenare la ricerca e di pregiudicare l'innovazione. La protezione di sostanza vincolata allo scopo per sequenze di geni, al contrario della protezione assoluta della sostanza, non discrimina alcuna tecnologia poiché i geni e le sostanze chimiche si differenziano in modo significativo.

Secondo FMH la limitazione della portata della protezione brevettuale di sequenze di geni non è sufficiente a dissipare i dubbi nei confronti del brevetto di geni e non porta a risultati accettabili.

Dal punto di vista redazionale, diversi pareri chiedono una chiarificazione dei termini «sequenza sviluppata sinteticamente» e «funzione» (BIO SUISSE, Blauen Institut, CENU, DB, FO, GenAu, Greenpeace, CNE, sag, SBA, SGSG, FPC, Swissaid, ASCPI, ACBIS). SBA fa notare inoltre che non è chiaro se, per una sequenza già brevettata con una nuova applicazione specifica, sia possibile far valere la protezione di sostanza vincolata a questa applicazione o soltanto far valere la protezione dell'utilizzazione. La portata della protezione deve essere specificata nel senso di una protezione della sostanza vincolata all'applicazione.

La regolamentazione delle sequenze di nucleotidi che si sovrappongono ha suscitato pochi commenti. AIPPI la considera superflua. Se le parti di sequenze non sono essenziali per la funzione, non possono essere oggetto di brevetto. Al contrario se queste parti esplicano una funzione, sono allora essenziali e brevettabili. Il capoverso non riguarda dunque l'effetto ma la portata della protezione dei brevetti, è pertanto determinante soltanto l'articolo 69 CBE. RA1 e ASCPI fanno osservare che, in virtù di questa regolamentazione, una sovrapposizione in regioni che non siano essenziali per la funzione del gene porterebbe sempre ad una dipendenza, anche qualora la sovrapposizione fosse lieve.

Articolo 9 Eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto

Le eccezioni riguardanti gli effetti del brevetto sono considerate fundamentalmente positive in tutti i pareri pervenuti, salvo uno. I pareri divergono sulle singole eccezioni.

- In merito all'autorizzazione degli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali (art. 9 cpv. 1 lett. a AP-LBI) si esprimono soltanto alcuni partecipanti. PS, AIPPI, FRC e PA6 sono favorevoli a questa disposizione. Economiesuisse e FH temono che sia un ostacolo alla lotta contro le contraffazioni e la pirateria. Chiedono pertanto di stralciare l'eccezione a favore degli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali. ACSOEB e ASCPI suggeriscono di chiarire che la favorizzazione e l'agevolazione per l'uso privato a scopi commerciali sono comprese negli effetti del brevetto. Secondo W.J.-J. questa eccezione si desume già *a contrario* dall'articolo 8 LBI.

- Il privilegio della ricerca, formulato in modo ampio, è considerato una garanzia della libertà della ricerca (art. 9 cpv. 1 lett. b AP-LBI) e accolto praticamente all'unanimità (GE, NE, LU, SO, TI, PLR, PES, UCS, economiesuisse, USAM – CVAM, SVB, AIPPI, ASR, Centre patronal, EMPA, PF, FER, FRC, FMH, Gen Suisse, Intergenerika, Interpharma, CNE, PA6, PSI, RA1, RA2, FSA, ASSM, ASST, SBA, sc nat, SSC, SSIC, SSGM, Swissmem, Uni GE – FD, Uni NE, Uni ZH – EZ, Uni ZH – RI, Uni ZH – unitecra, Uni ZH – vetsuisse, vips). Il fatto che sia esplicitamente regolamentato accresce la certezza del diritto e la trasparenza. Il privilegio garantisce non solo la ricerca applicata ma anche la ricerca fondamentale e permette di raggiungere l'obiettivo, inerente al sistema dei brevetti, di promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il PES considera tuttavia che il privilegio sia troppo restrittivo. La ricerca a fini scientifici, o per lo meno la ricerca fondamentale universitaria, dovrebbe essere libera anche quando l'invenzione brevettata non è oggetto della ricerca, ma semplicemente un mezzo ausiliario di ricerca. Secondo W.J.-J. il privilegio della ricerca favorisce l'accesso sul mercato di contraffattori a scapito delle PMI che avrebbero difficoltà a difendersi. Ciò rappresenterebbe per loro una perdita di diritti insostenibile. Si potrebbe prevedere in alternativa la licenza obbligatoria ai fini della ricerca, la quale porterebbe ad un accordo contrattuale.
- Spirig accoglie favorevolmente le spiegazioni contenute nel rapporto, secondo le quali sono ammessi la fabbricazione, la preparazione e l'immagazzinaggio di un prodotto protetto da brevetto, sempre che siano eseguiti per effettuare sperimentazioni cliniche e nell'intento di ottenere un'autorizzazione ai sensi del diritto sui medicinali. La legge attuale sui brevetti non consente infatti atti con principi attivi protetti da brevetto per la successiva commercializzazione di un medicamento generico. Ciò porta ad una perdita di posti di lavoro di alto valore, senza che ne consegua un prolungamento della protezione brevettuale, poiché gli esperimenti sono eseguiti all'estero dove il principio attivo non è brevettato. Spirig propone che la legge indichi specificatamente l'autorizzazione di questi test. Secondo lo stesso ragionamento, Intergenerika chiede una disposizione «*Bolar*» sulla scia del modello americano, che escluda dagli effetti del brevetto gli atti necessari alla registrazione di un medicamento. Il criterio menzionato nel rapporto esplicativo dell'acquisizione di nuove conoscenze è considerato troppo limitato da Intergenerika per l'autorizzazione di medicinali generici. Dovrebbero essere autorizzati anche gli atti per la registrazione all'estero. Per motivi economici ed ecologici sarebbe opportuno non distruggere i campioni usati per la validazione di un prodotto, ma autorizzarli alla vendita una volta scaduto il brevetto. Le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM, SVBW e Swissaid) nonché ASCPI chiedono inoltre che gli atti necessari alla registrazione di un medicamento compiuti a fini puramente sperimentali vengano esplicitamente autorizzati. RA1 obietta invece che il privilegio della ricerca faciliti gli atti di preparazione alla commercializzazione di un prodotto immediatamente dopo lo scadere del brevetto, riducendo il monopolio della commercializzazione dei prodotti farmaceutici. Il privilegio

della ricerca non dovrebbe pertanto includere gli atti compiuti a fini commerciali. Anche economie svizzese e SCGI esprimono delle riserve a questo proposito. Occorrerebbe disporre dei mezzi per evitare gli abusi, in particolare l'utilizzazione del privilegio della ricerca per la produzione anticipata o l'immagazzinaggio di merce durante la durata di protezione del brevetto.

- La libera utilizzazione dell'invenzione per scopi didattici nelle scuole (art. 9 cpv. 1 lett. c AP-LBI) è approvata da SO, TI, UCS, AIPPI, FRC, Gen Suisse, PA6, ASS, SSC, sc nat, SSGM, Uni ZH – EZ e Uni ZH - vetsuisse. Questa autorizzazione rappresenta un contributo importante alle spese, contribuisce alla qualità dell'insegnamento e garantisce, oltre alla ricerca applicata e alla ricerca fondamentale, anche l'insegnamento. ACSOEB, ASCPI e W.J. -J. ritengono che favorire l'insegnamento rappresenti una presa di posizione troppo radicale e auspicano pertanto lo stralcio della lettera c. AIPPI, LES e Uni GE – FD chiedono una limitazione dell'insegnamento sull'oggetto dell'invenzione.
- Il privilegio del coltivatore (art. 9 cpv. 1 lett. d AP-LBI) è accolto positivamente dall'agricoltura (USC, Agora, ASR), dalle organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM e Swissaid), dalla CNE e dalle organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA6, FSA). Secondo SH, PCS, PES, PS e le organizzazioni per lo sviluppo, la protezione dell'ambiente e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM, SVBW, Swissaid e WWF) e CFSB il privilegio è ancora troppo limitato e porta ad una disparità di trattamento tra i coltivatori tradizionali e coloro che lavorano con metodi di ingegneria genetica. Richiedono che il privilegio del coltivatore sia concepito conformemente alla legislazione sulla protezione delle novità vegetali. Anche la vendita di una varietà vegetale dovrebbe essere esclusa dagli effetti del brevetto. Quanto all'estensione del privilegio del coltivatore alla commercializzazione, il PPD preferisce una soluzione armonizzata a livello internazionale piuttosto che una decisione affrettata da parte della Svizzera.
- L'esclusione dagli effetti del brevetto del materiale biologico che, nel settore dell'agricoltura, è ottenuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile (art. 9 cpv. 1 lett. e AP-LBI) è accolta in maniera nettamente favorevole da FR, PES, USC, Agora, ASR, FMH, CNE e FSA. L'eccezione permetterebbe di proteggere gli agricoltori da rivendicazioni eccessive derivanti dai brevetti. Secondo PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, KoBE, KoBS, Med, sag, SGSG, FPC, StopOGM, SVBW, Swissaid e WWF è importante che un agricoltore possa continuare ad utilizzare il materiale biologico in caso di incrocio involontario. Inoltre l'agricoltore deve avere la possibilità di agire contro la fonte dell'incrocio; per questo motivo devono essere fatte salve le disposizioni della legge sull'ingegneria genetica e del Codice delle obbligazioni concernenti le pretese di risarcimento del danno. Il testo di legge va dunque adeguato in questo senso. JU ritiene che l'eccezione debba esplicitare anche che

non si può ragionevolmente pretendere dall'agricoltore che prenda delle misure a prevenzione di un incrocio. RA1 ricorda che l'eccezione non tiene conto di altre forme di diffusione oltre all'incrocio, in particolare l'inselvaticimento e il trasferimento genetico orizzontale. Non si tiene inoltre conto delle diffusioni causate da parte dell'uomo mediante atti inadeguati. Per garantire la conformità con la legge sull'ingegneria genetica sarebbe opportuno colmare queste lacune. AIPPI e PA6 respingono l'eccezione. A loro parere un tribunale sarebbe perfettamente in grado di giudicare un caso di questo tipo senza che sia necessaria una regolamentazione speciale e senza considerare come una violazione del diritto sui brevetti l'ottenimento casuale o tecnicamente non evitabile di materiale biologico protetto.

VKS chiede che sia esclusa dagli effetti del brevetto l'utilizzazione di invenzioni da parte di laboratori ufficiali per i lavori di esecuzione (atti compiuti a fini sperimentali o di controllo che servono all'esecuzione di atti giuridici). Ciò per garantire al meglio l'adempimento delle mansioni di esecuzione.

Il carattere vincolante delle eccezioni agli effetti del brevetto (art. 9 cpv. 2 AP-LBI) è accolto positivamente da (NE, PES, ASR, USC, Uni NE) poiché rafforza il margine di manovra dei ricercatori.

Articolo 9a Licenza per l'utilizzazione di strumenti di ricerca

Nell'interesse della ricerca NE, UCS, le organizzazioni operanti nel mondo dell'economia (economiesuisse, Centre patronal, Interpharma, SBA, SSIC, Swissmem, vips), i rappresentanti del mondo della ricerca e dell'insegnamento (Gen Suisse, ASSM, SATW, sc nat, SSC, SSGM, Uni NE, Uni ZH – unitectra, Uni ZH -vetsuisse), il mondo dell'etica (CNE, Uni ZH – EZ) nonché PSR e RA1 approvano il diritto ad una licenza non esclusiva in caso di utilizzazione di invenzioni come strumenti di ricerca (art. 9a AP-LBI), insieme al privilegio della ricerca (art. 9 cpv. 1 lett. b AP-LBI). La licenza legale garantisce l'utilizzazione di strumenti di ricerca a condizioni appropriate e previene gli abusi, senza limitare la ricerca. Uni ZH – unitectra fa notare che le università sono legate a licenze esclusive di sfruttamento. In questa fattispecie l'azione di concessione della licenza per l'utilizzazione di strumenti di ricerca dovrebbe essere intrapresa contro il titolare della licenza esclusiva.

Il PES ritiene che la licenza legale per gli strumenti di ricerca non sia sufficiente poiché la sua implementazione è poco probabile. Il privilegio della ricerca andrebbe dunque esteso anche agli strumenti di ricerca. Anche le organizzazioni giuridiche esprimono critiche o respingono la proposta. Secondo FSA si introdurrebbero ingiustificate limitazioni dei diritti del titolare del brevetto attualmente non esistenti. La disposizione è pertanto da stralciare. AIPPI e PA6 considerano la disposizione troppo radicale e temono che indebolisca gli investimenti nel campo degli strumenti di ricerca. Gli abusi vanno combattuti nel quadro della legge sui cartelli. Anche LES, PA3, ACSOEB e ASCPI considerano che la disposizione sia troppo ampia poiché non si limita al campo delle invenzioni biotecnologiche, ma concerne anche i fabbricanti di strumenti da laboratorio e di strumenti analitici. Andrebbe privilegiata soltanto l'utilizzazione a vantaggio della propria ricerca. L'articolo 9a AP-LBI va pertanto stralciato o precisato. Secondo Uni GE – FD la disposizione non risolve il proble-

ma del legame troppo stretto nel quadro delle MTA. Disciplina soltanto l'utilizzazione dell'invenzione impiegata come strumento di ricerca, ma non le rivendicazioni sui risultati della ricerca ottenuti grazie all'utilizzazione dell'invenzione.

Diversi pareri suggeriscono modifiche redazionali o concernenti la sistematica legislativa.

Articolo 9b capoverso 3 Esaurimento del materiale biologico

Sulla regolamentazione dell'esaurimento del materiale biologico protetto da brevetto (art. 9b cpv. 3 AP-LBI) si sono espressi soltanto alcuni partecipanti. Il PES ritiene che il titolare del brevetto debba tenere conto, al momento di fissare il prezzo per la prima immissione sul mercato, della possibilità che il prodotto possa essere riprodotto o moltiplicato su più generazioni. Il PES chiede pertanto di stralciare la disposizione. PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM, Swissaid e WWF richiedono che l'effetto dell'esaurimento sia esteso anche alla riproduzione o moltiplicazione ulteriore del materiale biologico brevettato. Sarebbe possibile proteggere il materiale riprodotto o moltiplicato mediante la protezione delle varietà vegetali.

JU, GE, Agora e PSR fanno notare che il privilegio dell'agricoltore dovrebbe essere oggetto di una riserva.

Privilegio dell'agricoltore

L'introduzione del privilegio dell'agricoltore (art. 35a e 35b AP-LBI) nel campo del diritto dei brevetti, privilegio introdotto nel quadro della revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali, è accolto positivamente dalla maggioranza (GE, NE, OW, USC, Agora, ASR, FRC, CNE, RA2, FSA, SCGI). Agora è favorevole alla possibilità prevista di indennità. Per OW la limitazione del privilegio all'utilizzazione nella propria azienda è troppo restrittiva e ostacola in particolare le aziende di allevamento. Anche per ASR il privilegio dell'agricoltore deve consentire, nel campo dell'allevamento di animali, anche l'utilizzazione di animali geneticamente modificati ai fini dell'allevamento. Secondo il PES, il privilegio dell'agricoltore dovrebbe comprendere la trasmissione di materiale di riproduzione anche alle aziende vicine, laddove per vicine si intendono non soltanto le aziende immediatamente limitrofe. Swissem e VSSJ si dicono contrari al privilegio dell'agricoltore, che non ritengono adeguato ad un paese industriale. A loro avviso mette in pericolo la produzione di prodotti alimentari di qualità e la coltivazione di nuove piante da coltura. In caso di introduzione del privilegio, sarebbe indispensabile fissare per legge un obbligo di indennità.

Licenza obbligatoria nel caso di diritti di protezione dipendenti

L'introduzione di una licenza obbligatoria (art. 36a AP-LBI) nel caso di diritti di protezione dipendenti, introdotta nel quadro della revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali, è appoggiata da AIPPI, PA6, SCGI e FSA. SCGI è favorevole alla limitazione del-

le varietà vegetali, che rappresentano un progresso di sicuro interesse economico rispetto all'invenzione protetta da brevetto.

Articolo 40b Licenze obbligatorie nella diagnostica

A favore della licenza obbligatoria per l'utilizzazione si pronunciano TI, PES, ASSM, fcps, Uni GE – FD, Uni NE e Uni ZH – unitectra. Uni ZH – unitectra ricorda che le licenze esclusive sono indispensabili per l'utilizzazione da parte delle università. In un caso del genere, l'azione per il rilascio della licenza di utilizzazione del metodo di diagnosi brevettato andrebbe promossa contro il titolare di licenza esclusiva. Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid considerano la proposta un passo nella giusta direzione. Le organizzazioni citate, come pure PES, PS e fcps, chiedono di estendere la norma sulla licenza obbligatoria a tutto il settore della salute e dell'alimentazione, ambito in cui l'abuso della posizione di mercato dominante risultante dai brevetti potrebbe comportare gravi conseguenze.

AIPPI, LES, PA3, PA6, FSA e ACSOEB giudicano superflua la disposizione e ne chiedono lo stralcio dal momento che la legge sui cartelli, per quanto applicabile, prevede anche le sanzioni del caso, segnatamente la possibilità di ordinare al responsabile della limitazione della concorrenza di concludere con la persona impedita contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico (obbligo a contrarre). AIPPI teme inoltre un rallentamento dell'attività d'investimento nel mercato diagnostico svizzero. Senza contare che la normativa non sarebbe atta a indurre il titolare del brevetto a modificare la propria strategia di commercializzazione a sola ragione del mercato svizzero. PA3 suggerisce di limitare eventualmente le invenzioni nel campo dell'ingegneria genetica.

Articolo 49 Forma della domanda

In merito a questa disposizione sono giunte poche osservazioni specifiche, in parte di natura redazionale. PS, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, Med, sag, SGSG, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid ritengono che non vada chiesta soltanto una descrizione, ma la dimostrazione della funzione specifica, al fine di prevenire indicazioni speculative della funzione. Anche l'articolo 50 dovrebbe disporre esplicitamente che l'esposto della sequenza di un gene comprende la dimostrazione della funzione.

Articolo 49a Indicazione della fonte

La maggior parte degli interpellati approva in linea di massima l'indicazione delle fonti delle risorse genetiche e del sapere tradizionale nelle domande di brevetto, considerandola uno strumento atto ad accrescere la trasparenza. Tuttavia, le opinioni espresse divergono sul fatto se la Svizzera debba inserire tale esigenza nella legge sui brevetti in assenza di un obbligo internazionale, ossia di un disciplinamento concertato sul piano internazionale. Non vi è nemmeno accordo su come procedere nel caso la disposizione non fosse conciliabile con il PLT, vale a dire se ratificare il trattato oppure introdurre l'indicazione della fonte.

Parte degli interpellati (BE, SO, TG, ZH, PES, PS, CFSB, ASSM, sc nat, FMH, SSGM, SGS, SSC, IPS, PF, Uni ZH - EZ, C.F., SSMI, SPIB, SBA, CENU, CNE, Med, WWF, DB, Basler Appell, Greenpeace, sag, swisscoalition, fcps, StopOGM, GenAu, SWISSAID, Blauen Institut, SQ, FPC, ASR, VKMB, BIO SUISSE) appoggia l'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte nella revisione in corso della legge sui brevetti, adducendo considerazioni di natura etica e il bilancio positivo in materia di sviluppo sostenibile. Inoltre il ruolo di precursore internazionale è considerato proficuo per il know-how e l'immagine dell'industria svizzera. IL PF ritiene che indicare la fonte non ponga problemi sostanziali, ma non è in grado di giudicare se il disciplinamento previsto permette di fatto un «*access and benefit sharing*». Alcuni propongono modifiche finalizzate sia a concretizzare sia a inasprire la norma. In particolare auspicano che il richiedente di un brevetto debba dimostrare anche il cosiddetto *prior informed consent* (PIC) e il *benefit sharing*. Inoltre, il richiedente dovrebbe dichiarare di non essere soggetto all'obbligo di indicare la fonte e confermare che le indicazioni fornite sono complete e non esistono altri aventi diritto. Viene inoltre chiesto di estendere l'obbligo di indicare la fonte al materiale di origine umana e di specificare il concetto di «fonte». CENU chiede che venga indicata anche la fonte del sapere tradizionale sullo sfruttamento delle risorse genetiche. Inoltre propone di aggiungere all'articolo 26 una nuova causa di nullità per falsa indicazione della fonte. Viene poi chiesto che l'invenzione si fondi sulla risorsa genetica e sul sapere tradizionale, anziché ispirarsi semplicemente ad essi come previsto nel testo proposto. Si suggerisce inoltre di stralciare dall'articolo 49a la restrizione secondo cui l'invenzione deve fondarsi «direttamente» sulle risorse genetiche o sul sapere tradizionale. Al richiedente andrebbe pure negata la possibilità di dichiararsi all'oscuro in merito alla fonte. Infine, all'articolo 3 andrebbe inserito un nuovo capoverso 4 sulla specificazione, in analogia con la disposizione contenuta nel Codice civile (art. 726).

Gli altri partecipanti alla consultazione ritengono che soltanto una soluzione concertata sul piano internazionale faccia senso, per cui al momento si dicono contrari all'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte (AG, AI, AR, BS, FR, LU, NE, SG, ZG, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, SSIC, Interpharma, vips, FTI, HaBa, Centre Patronal, ASST, Uni NE, Uni GE, Uni ZH unitectra, FSA, LES, ACBIS, ACSOEB, AIPPI, ASCP, RA1, RA2, PA3, D.J., USC). Al posto di una normativa nazionale, PPD auspicerebbe un impegno della Svizzera per concretizzare la richiesta sul piano internazionale. Gen Suisse osserva che un disciplinamento svizzero si oppone all'armonizzazione con la legislazione europea. Altri (ZG, economiesuisse, Gen Suisse, Interpharma) ricordano che la normativa svizzera potrebbe risultare più severa o addirittura incompatibile rispetto a un disciplinamento uniforme sul piano internazionale (PLR). Alcuni ritengono che l'introduzione dell'obbligo di indicare la fonte indebolisca la competitività, la ricerca o la protezione brevettuale in Svizzera. Taluni temono un assottigliamento del margine negoziale della Svizzera sulla scena internazionale, vale a dire un indebolimento della sua posizione negoziale. Qualcuno critica il concetto di sapere tradizionale e pertanto ritiene prematuro legiferare in materia. Altri giudicano la multa prevista all'articolo 81a AP-LBI una sanzione ingiustificata nel diritto in materia di brevetto. Uno degli interpellati disapprova la natura puramente declaratoria dell'indicazio-

ne, un altro critica la mancata considerazione delle comunità indigene. Infine vari interpellati deplorano la disparità di trattamento rispetto alla CBE.

Vari enti interpellati vedono nel disciplinamento proposto una violazione del PLT o del PCT o di entrambi. Taluni danno la preferenza alla ratifica del PLT. Altri per contro preferiscono introdurre l'indicazione delle fonti, chiedono che venga formulata una riserva in merito al momento di ratificare il PLT oppure considerano l'introduzione un segnale importante per la modifica del PLT. Alcuni suggeriscono di vincolare alla modifica del PCT l'entrata in vigore della normativa nazionale. In alternativa propongono di introdurre l'articolo 49a AP-LBI in qualità di mera norma dispositiva finché non sarà adeguato il PCT oppure di adeguare la legge sui brevetti al PLT, ma di ratificarla soltanto una volta raggiunto il relativo consenso nel PCT.

Articolo 50a Materiale biologico

AIPPI, PA6 e FSA sono favorevoli al deposito di un campione per l'esposto di invenzioni riguardanti materiale biologico. PES si dice scettico sulla possibilità di sostituire la descrizione con un deposito poiché l'invenzione non potrebbe essere riprodotta in base ai dati memorizzati nelle banche dati, ma soltanto in base a un campione, il che renderebbe più difficile e più costosa l'informazione brevettuale e pregiudicherebbe la certezza del diritto. Il deposito favorirebbe inoltre le invenzioni triviali e metterebbe in discussione il concetto stesso di esposto, in quanto la disponibilità del materiale depositato non sarebbe garantita a lungo termine. Ecco perché la durata della protezione brevettuale andrebbe vincolata all'esistenza di un campione. Tuttavia, l'interesse a disporre di un campione va oltre la durata della protezione brevettuale. Il materiale biologico andrebbe pertanto depositato per tutto il tempo in cui devono essere disponibili i documenti brevettuali. KoBE, KoBS e SVBW chiedono di stralciare tale disposizione. In alternativa, KoBE suggerisce di ammettere il deposito di materiale per documentare la fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale.

Articolo 58a Pubblicazione della domanda di brevetto

La pubblicazione delle domande di brevetto raccoglie consensi unanimi (LU, TI, PLR, UCS, AIPPI, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, LPMR, PF, DB, SQ, GenAu, Greenpeace, Med, PA6, IPS, sag, FSA, SGSG, SKF, FPC, StopOGM, Swissaid, swissmem). VKS suggerisce che le informazioni strutturali molecolari oggetto di una domanda di brevetto depositata vengano rese accessibili alle autorità esecutive, dietro richiesta, nel periodo intercorrente tra la domanda e la concessione del brevetto.

Vari pareri contengono infine osservazioni di tipo redazionale e proposte di correzioni (e-conomiesuisse, PA1, PA2, PA3, ACSOEB, ASCP).

Articolo 59 Rapporto facoltativo

UCS, AIPPI, PF, PA6, IPS e swissmem si dichiarano esplicitamente favorevoli al rapporto facoltativo sullo stato della tecnica (art. 59 cpv. 5 e 6 AP-LBI) ritenendolo uno strumento economico ed efficace per formarsi un'idea sullo stato della tecnica, per decidere se portare avanti la domanda o per valutare se il brevetto esiste a buon diritto. FSA per contro contesta la sovvenzione trasversale per mezzo dell'emolumento annuo.

Le organizzazioni giuridiche (AIPPI, PA2, PA3, PA6, ACSOEB, ASCP) propongono di modificare le modalità del rapporto facoltativo. Le modifiche proposte vertono sul termine entro cui il richiedente deve sollecitare il rapporto nonché sul fatto che la richiesta di un rapporto da parte di terzi è subordinata alla pubblicazione della domanda di brevetto e all'esistenza di un interesse degno di protezione. Sono poi stati espressi pareri in merito alla relazione con la ricerca di tipo internazionale e al contenuto del rapporto.

Articolo 59d Opposizione

L'istituzione di una procedura di opposizione è, nel complesso, accolta con favore (LU, TI, PLR, PES, PS, UCS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, PF, DB, SQ, GenAu, sag, SGSG, SKF, FPC, SPIB, StopOGM, Swissaid, Uni ZH – RI). Uni ZH – RI apprezza in particolare il coinvolgimento dell'opinione pubblica nella prassi decisionale dell'IPI, il che aumenterebbe la disponibilità ad accettare le nuove tecnologie. Approva inoltre la possibilità che l'IPI, nell'ambito della procedura di opposizione, possa avvalersi della consulenza delle commissioni di etica. SH, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, sag, SGSG, SKF, FPC, SPIB, StopOGM e Swissaid ritengono che il campo di applicazione vada esteso all'intero articolo 2 AP-LBI. PES vorrebbe che anche i vizi in merito all'articolo 49a AP-LBI siano motivo di opposizione. Per Greenpeace e Med è ingiustificato limitare i motivi di opposizione. Chi presenta opposizione dovrebbe poter far valere ogni violazione delle condizioni per il rilascio, segnatamente la mancanza di requisiti quali la novità, il carattere d'invenzione e l'esposto. È quanto propone pure PA1.

AIPPI, PA5 e PA6 disapprovano la procedura di opposizione limitata a verificare l'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 AP-LBI, reputandola un mero spreco amministrativo. Sono infatti opponibili soltanto i brevetti svizzeri, ma non quelli europei, ben più numerosi. La giustizia civile può verificare in ogni momento se il brevetto, sia esso nazionale o europeo, esiste di buon diritto. FSA condivide tali preoccupazioni e, nel caso la procedura di opposizione fosse mantenuta, chiede di estendere il campo di applicazione anche all'articolo 2 capoverso 1 AP-LBI. Swissmem critica il fatto di concepire l'opposizione come azione popolare poiché la procedura potrebbe essere usata per impedire o rallentare progetti d'investimento.

Altri commenti

Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, GenAu, sag, SGSG, FPC, StopOGM e Swissaid contestano le definizioni illustrate al numero 2.1.1 del rapporto esplicativo. Il

«procedimento essenzialmente biologico» andrebbe definito come consistente sostanzialmente (e non integralmente) in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione. Il «procedimento microbiologico» andrebbe definito come procedimento nel quale, nell'operazione decisiva, si utilizzino microrganismi per creare o modificare prodotti oppure si sviluppino nuovi microrganismi per determinate applicazioni.

GS vorrebbe attribuire competenze più ampie alla CNE. I rapporti facoltativi di cui all'articolo 59 capoversi 5 e 6 AP-LBI sarebbero da sottoporre alla CNE, cui andrebbe conferito un esplicito diritto di opposizione nella procedura secondo l'articolo 59d AP-LBI. Inoltre, CNE dovrebbe essere invitata d'ufficio a esprimere un parere in tutte le procedure giudiziarie. Analogamente, GenAU chiede che le domande di brevetto nel settore della biotecnologia vadano sottoposte per parere alla CENU.

FMH deplora che non sia stata colta l'occasione per rimediare al problema posto dall'uso «*off label*» di farmaci (somministrazione a bambini e anziani fuori dalle indicazioni registrate) e per favorire l'uso di farmaci orfani. In tale ambito i brevetti possono fornire impulsi importanti. Anche SGSG si dice favorevole a promuovere l'uso dei farmaci orfani.

4.2 Ratifica dell'Atto di revisione CBE

4.2.1 Osservazioni generali

Appoggiano in sostanza la ratifica dell'Atto di revisione due Cantoni (BE, AR), due partiti (PLR, PES), UCS, quattro organizzazioni mantello (economiesuisse, USAM – CVAM, USC, USS), parte degli ambienti economici (Centre patronal, swissmem), l'industria farmaceutica (Intergenerika, Interpharma, SSIC, vips), gran parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA3, PA6, RA1, FSA, ACBIS, ACSOEB) nonché PF e ASST. Economiesuisse, Uni GE – FD, AIPPI e PA6 approvano esplicitamente l'idea di proteggere per legge l'indicazione medica secondaria.

Per contro PES, due organizzazioni per la tutela dei consumatori (SVBW, KoBS), *santésuisse* e PA4 si oppongono all'introduzione della protezione brevettuale per indicazioni mediche. Secondo *santésuisse*, tale protezione si ripercuote in maniera inaccettabile sulla produzione e la diffusione di farmaci generici e contrasta gli sforzi profusi nell'ambito della revisione della LAMAL.

Uni ZH – *unitectra*, RA1, parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, LES, PA6) e SBA ritengono che il progetto di legge non faccia abbastanza luce sugli effetti prodotti dalla nullità iniziale di un diritto protetto licenziato e ne chiedono quindi il disciplinamento.

FSA rammenta che gli Stati membri saranno automaticamente estromessi dall'Organizzazione europea dei brevetti se non hanno né ratificato né aderito alla versione riveduta al momento in cui quest'ultima entra in vigore. Chiede pertanto di privilegiare e anticipare il lavori riguardanti l'adesione all'Atto di revisione CBE nell'eventualità che il progetto di revisione venga rinviato per altri motivi. Considerate le gravi ripercussioni di un'estromissione

per l'intera economia svizzera (PA3), tale richiesta è sostenuta da RA1 e da altri rappresentanti delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., PA6).

4.2.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 1 Invenzioni brevettabili

FSA propone, con riferimento all'articolo 52 capoverso 1 CBE 2000 e all'articolo 27 capoverso 1 dell'Accordo TRIPS, di specificare al capoverso 1 che si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente «in tutti i campi della tecnologia».

Articolo 7c Indicazione medica primaria

Uni GE – FD si dice favorevole all'articolo 7c AP-LBI che formalizzerebbe la comprovata prassi europea. Due organizzazioni per la tutela dei consumatori (SVBW, KoBS) e *santésuisse* chiedono per contro di sopprimere *tout court* la disposizione. *Santésuisse* propone in alternativa di riformulare l'articolo specificando che la brevettabilità non si riferisce a ogni nuova indicazione terapeutica di un farmaco, ma soltanto alla sostanza.

PA4 ritiene problematico il fatto che la legge sui brevetti tenti di qualificare come nuova una sostanza o una miscela di sostanze compresa nello stato della tecnica. A suo avviso non è la novità la caratteristica determinante per considerare altre utilizzazioni alla stregua di invenzioni.

Articolo 7d Altre indicazioni mediche

Uni GE – FD approva la nuova disposizione in quanto formalizza la comprovata prassi europea. Anche *economiesuisse*, AIPPI e PA6 si dicono favorevoli all'introduzione di una soluzione legale trasparente per proteggere l'indicazione secondaria nel settore farmaceutico e porre fine all'incertezza riguardo agli effetti della protezione conferita dal cosiddetto «*Swiss type claim*».

Due organizzazioni per la tutela dei consumatori (SVBW, KoBS) e *santésuisse* chiedono per contro di sopprimere *tout court* la disposizione. *Santésuisse* propone in alternativa di riformulare l'articolo specificando che la brevettabilità non si riferisce a ogni nuova indicazione terapeutica di un farmaco, ma soltanto alla sostanza. Anche PES giudica preoccupante la disposizione poiché potrebbe dare adito ad abusi.

PA4 ritiene problematico il fatto che la legge sui brevetti tenti di qualificare come nuova una sostanza o una miscela di sostanze compresa nello stato della tecnica. A suo avviso non è la novità la caratteristica determinante per considerare altre utilizzazioni alla stregua di invenzioni.

Articolo 28a Effetti della modifica sull'esistenza del brevetto

Uni ZH – unitectra ritiene indispensabile specificare che la nullità retroattiva del brevetto non comporta il rimborso dei diritti di licenza già versati. Non essendo in grado di concretizzare direttamente le invenzioni, gli atenei sono infatti tenuti a rilasciare licenze quanto prima. Anche SBA considera inattuabile il totale annullamento retroattivo del contratto perché l'onere finanziario che ne conseguirebbe per i licenzianti potrebbe risultare eccessivo. Propone pertanto una soluzione che offra al titolare della licenza la possibilità di sciogliere il contratto per un grave motivo nel caso il brevetto concesso sia dichiarato nullo. Per fugare le incertezze del diritto in merito ai contratti di licenza, anche AIPPI e PA6 propongono di prevedere che la decisione di nullità conferisca al titolare il diritto di disdire il contratto di licenza con effetto immediato.

RA1 giudica troppo rigido il disciplinamento proposto. Il titolare del brevetto dovrebbe avere la facoltà di rinunciare *ex nunc* alla protezione brevettuale. La nullità rigidamente *ex tunc* creerebbe inoltre problemi poiché i suoi ulteriori effetti giuridici non sono del tutto chiari. Sorgerebbe inoltre la domanda perché non cessi *ex tunc* anche la protezione brevettuale nel caso in cui gli emolumenti annuali non vengono versati. LES condivide tale parere e chiede di prevedere anche la rinuncia con effetto puramente irretroattivo. Propone quindi una versione formulata in tal senso.

AIPPI, PA3 e PA6 approvano la precisazione secondo cui un brevetto nullo decade *ex tunc*. PA3 giudica tuttavia infelice il riferimento alla «data del rilascio» poiché i diritti possono aver origine ancor prima del rilascio; suggerisce pertanto una formulazione analoga a quella utilizzata nella CBE, ossia «sin dall'origine». Anche ASCP e PA4 chiedono che il disciplinamento venga definito in considerazione della situazione giuridica nel periodo intercorrente tra pubblicazione o deposito del brevetto e il suo rilascio. PA4 propone inoltre di modificare il tenore della disposizione poiché un brevetto dichiarato nullo non produce più alcun effetto.

W.J.-J. ritiene necessarie alcune precisazioni in quanto il testo proposto non specificerebbe il principio applicabile («*full contents*» o «*claimed contents*»).

Articolo 121 Trasformazione della domanda di brevetto europeo

ASCP suggerisce di modificare l'articolo 121 capoverso 1 lettera c AP-LBI formulandolo in modo analogo a quanto proposto per l'articolo 7 capoverso 3 AP-LBI, al fine di garantire la parità di trattamento delle domande di brevetto nazionali e regionali in Svizzera.

Articolo 127 Limitazione della rinuncia parziale

PA4 ritiene che l'articolo 127 contrasti con il diritto dei titolari di un brevetto europeo di rinunciarvi in ogni momento, anche nel corso di una procedura di opposizione o di ricorso. Inoltre la disposizione riguarderebbe la procedura europea, non quella svizzera.

ASCP suggerisce di riformulare la lettera a. PA3 propone di introdurre una disposizione separata (lett. c) per la domanda di riesame. PA4 giudica vaga la lettera a e chiede che venga precisato il tenore della lettera b.

4.3 Ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE

4.3.1 Osservazioni generali

Tutti i pareri pervenuti sono favorevoli alla ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE. Appoggiano esplicitamente l'avamprogetto due Cantoni (LU, AR), due partiti (PLR, PES), UCS, gran parte delle organizzazioni mantello (economiesuisse, USC, USS, USAM – IS), parte degli ambienti economici (Centre patronal, swissmem), l'industria farmaceutica (Interpharma, Intergenerika, SSIC, vips), parte degli ambienti universitari e scientifici (PF, ASST, Gen Suisse) nonché rappresentanti delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA1, PA3, PA6, RA1, RA2, FSA, ACSOEB, ACBIS, ASCP).

USS e parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, ASCP, ACSOEB, PA2, PA3, PA6) respingono tuttavia l'immediata soppressione della richiesta di traduzione perché comporterebbe una penalizzazione unilaterale dell'economia svizzera fintantoché gli altri Stati firmatari non attuano l'Accordo sulle lingue. In tal modo, si mantiene inoltre la pressione esercitata sugli altri Stati firmatari affinché attuino l'Accordo dal canto loro (AIPPI, ASCP, ACSOEB, PA6). L'armonizzazione internazionale va realizzata di concerto con i partner europei (USS). AIPPI e PA6 propongono pertanto di autorizzare il Consiglio federale a porre in vigore gli articoli al momento in cui entra in vigore l'Accordo.

Alcuni partecipanti alla consultazione suggeriscono di ammettere l'inglese anche per le domande di brevetto nazionali al fine di soddisfare un'esigenza da tempo sentita negli ambienti industriali e legali e di contrastare la disparità di trattamento tra domande di brevetto nazionale ed europeo risultante dalla ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE. *De facto*, oggi l'inglese funge da standard in quasi tutti i settori tecnici e le dispendiose traduzioni creano più insicurezza di quanto non accrescano la certezza del diritto (economiesuisse, PA1, Interpharma).

Alcuni rappresentanti delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., RA1, PA6, FSA) si dicono preoccupati del fatto che la discussione politica in merito ai punti della revisione nell'ambito della biotecnologia potrebbe provocare annosi ritardi nell'adeguare il diritto nazionale all'Accordo. Propongono pertanto di creare almeno le premesse per la ratifica dell'Accordo sulle lingue CBE.

4.3.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 56 Data di deposito

Economiesuisse, PA1 e Interpharma chiedono di ammettere l'inglese per il deposito di domande di brevetto nazionali. PA1 presenta una formulazione in tal senso.

Articoli 112 a 116 Riserva concernente le traduzioni e lingue facenti fede

PA2, PA3, ACSOEB e ASCP non sono d'accordo con l'abrogazione immediata degli articoli 112 - 116 LBI. La richiesta di traduzione andrebbe soppressa soltanto al momento in cui entra in vigore l'Accordo. PA2 suggerisce di autorizzare il Consiglio federale a ratificare l'Accordo sulle lingue CBE.

Articolo 148 Riserva concernente le traduzioni e le lingue facenti fede

PA2, PA3, ACSOEB e ASCP chiedono di modificare l'articolo 148 AP-LBI affinché gli articoli 112 - 116 LBI vengano abrogati soltanto alla data in cui entra in vigore l'Accordo sulle lingue. AIPPI, PA6 e ASCP suggeriscono come riformulare la disposizione in tal senso.

4.4 Ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT)

4.4.1 Osservazioni generali

AR, PLR, PES, UCS, quattro organizzazioni mantello (economiesuisse, USAM – CVAM, USC, USS), parte degli ambienti economici (Centre patronal, swissmem), l'industria farmaceutica (Intergenerika, Interpharma, SSIC, vips), gran parte delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA1, PA3, PA6, RA1, FSA, ACBIS, ACSOEB) nonché PF e ASST appoggiano la ratifica del Trattato sul diritto dei brevetti. Il PLT vorrebbe garantire un minimo di armonizzazione della procedura giuridica e semplificare il sistema internazionale dei brevetti. La riduzione dell'onere amministrativo contribuirebbe a ridurre i costi di un brevetto conferente una protezione a livello mondiale.

4.4.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 13 Eccezioni alla costituzione obbligatoria del mandatario

PA3 ritiene che, considerato l'articolo 7 PLT, soltanto il deposito della domanda di brevetto e il pagamento di emolumenti andrebbero disciplinati per legge a titolo di eccezioni. Le altre eccezioni alla costituzione obbligatoria del mandatario andrebbero disciplinate a livello di ordinanza. La soppressione della traduzione dei brevetti europei renderebbe necessario prevedere la costituzione obbligatoria di un mandatario per i casi in cui la traduzione è richiesta, trattandosi di atti procedurali nell'ambito della procedura di rilascio.

Articolo 56 Data di deposito

PA1 chiede di ammettere il deposito di domande di brevetto nazionali in inglese per evitare una disparità di trattamento tra domande nazionali ed europee.

Tre organizzazioni interpellate auspicano che l'articolo 56 AP-LBI venga riformulato, segnatamente il capoverso 1 lettera a (ACSOEB, ASCP, W.J.-J.).

Articolo 58 Modificazione degli atti tecnici

ACSOEB e ASCP chiedono di mantenere la vecchia versione del primo capoverso dell'articolo 58 LBI e di permettere la modifica degli atti tecnici in qualsiasi momento fintanto che la procedura di esame non è terminata.

AIPPI e PA6 approvano l'abrogazione prevista dell'articolo 58 capoverso 2 LBI per motivi di armonizzazione. Per contro, PA2 e ASCP auspicano che la disposizione venga mantenuta. Al richiedente andrebbe lasciata la libertà di scegliere se accettare la procrastinazione del termine o se presentare una nuova domanda di brevetto.

Taluni fanno notare che la modifica dell'articolo 58 LBI imporrebbe l'abrogazione dell'articolo 57 capoverso 2 LBI (AIPPI, PA6, ACSOEB).

4.5 Decisione dell'OMC concernente le licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici

4.5.1 Osservazioni generali

L'introduzione delle licenze obbligatorie per l'esportazione di prodotti farmaceutici in Stati dove le capacità produttive nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti è considerata un contributo complessivamente valido ed equilibrato da parte della revisione della legge sui brevetti. Gran parte degli interpellati approva l'articolo 40c AP-LBI senza chiedere modifiche (LU, SO, Uni NE, ASST, LES, PA3).

4.5.2 Osservazioni sull'articolo 40c AP-LBI

Sebbene il disciplinamento proposto in materia di licenza obbligatoria non venga bocciato da nessuno, vi sono pareri divergenti in merito ai particolari e ai punti centrali da specificare o concretizzare a livello di legge o di ordinanza.

Parte degli interpellati approva la proposta, ma auspicerebbe un tenore un po' meno restrittivo. Gli ostacoli da superare per ottenere una licenza obbligatoria non vanno posti troppo in alto (PES). Una serie di pareri considera necessario non limitare questo tipo di licenza obbligatoria a problemi di salute di carattere epidemico, ma di estenderlo a tutte le malattie (JU, PES, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, sag, fcps,

SGSG, FPC, StopOGM, Swissaid, swisscoalition, VKMB). Gli stessi (tranne JU) chiedono l'applicazione anche a tutti gli Stati rientranti in tale profilo.

Per tener conto della situazione particolare dei Paesi in via di sviluppo, taluni propongono inoltre di rinunciare, anche nei casi in cui non vi sia estrema urgenza, a esigere che siano stati profusi invano sforzi per ottenere dal titolare del brevetto una licenza contrattuale. Suggestiscono inoltre di esaminare la possibilità di rilasciare le licenze obbligatorie nell'ambito di una procedura amministrativa piuttosto che giudiziaria (PES, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, sag, fcps, SGSG, FPC, StopOGM, Swissaid, swisscoalition, VKMB).

Taluni si dicono preoccupati per la possibile accentuazione delle disparità esistenti tra gli Stati con e senza industria farmaceutica e chiedono che le trattative nell'ambito dell'OMC non sminuiscano gli obiettivi consistenti nel proteggere la salute della popolazione e nel garantire a tutti l'accesso ai farmaci (NE). Vi è chi ritiene insufficiente il contributo (GE).

Altri sottolineano la necessità di disciplinare nella legge o in un'ordinanza la questione degli abusi per evitare che prodotti destinati a Stati con capacità produttive insufficienti o inesistenti nel settore farmaceutico vengano venduti su mercati più lucrativi (PLR, UDC, Centre patronal, Interpharma, PA2, SSIC, USAM – CVAM, ASCP, ACBIS, vips, ACSOEB). A tale scopo si propone di inserire all'articolo 40c capoverso 4 AP-LBI l'obbligo, per il titolare della licenza, di rendere riconoscibili i prodotti preparati in virtù della licenza obbligatoria proponendoli in una forma, un colore o una confezione diversi da quelli utilizzati dal titolare del brevetto (FSA). Tali provvedimenti non devono però far lievitare i costi dei farmaci (PES, PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, DB, SQ, sag, fcps, SGSG, FPC, StopOGM, Swissaid, swisscoalition, VKMB).

RA1 propone inoltre di disciplinare nella legge le condizioni per il rilascio di una licenza obbligatoria anziché conferire tale competenza al Consiglio federale.

PES propone di specificare le sanzioni per evitare l'insorgere di un mercato nero. UDC chiede di fissare sanzioni precise nell'ordinanza d'esecuzione.

Santésuisse si dice favorevole alla proposta e chiede che il progetto di ordinanza d'esecuzione venga sottoposto a tempo debito ai partiti politici e agli ambienti interessati affinché possano esprimere il loro parere.

Infine USS si appella alla Svizzera affinché questa si impegni per risolvere i problemi di sanità pubblica nei Paesi in via di sviluppo anche fuori dal diritto in materia di brevetto. Uni ZH – unitectra chiede di specificare che, nel caso di una licenza esclusiva, l'azione per il rilascio andrebbe promossa contro il titolare di licenza esclusiva. SPIB chiede di precisare che la condotta contraria alla concorrenza è soggetta a una procedura giudiziaria. Gli ultimi due pareri valgono anche per le licenze obbligatorie nella diagnostica (art. 40b AP-LBI). È inoltre stata proposta una serie di modifiche di tipo redazionale.

4.6 Importazioni parallele

Articolo 9b capoverso 1 Esaurimento nazionale

Si dichiarano favorevoli all'esaurimento nazionale (art. 9b cpv. 1 AP-LBI) l'UDC, le associazioni economiche e industriali (economiesuisse, USAM – CVAM, HaBa, Centre patronal, Interpharma, vips, SSIC, Intergenerika, swissmem) nonché le organizzazioni giuridiche (PA1, RA2, FSA, ACBIS) e SUIA. Per contro, SO, CSP, PES, PS, USS, COMCO, SPR, santésuisse, ASST, le organizzazioni per lo sviluppo e per la tutela dei consumatori (Basler Appell, DB, FRC, Swissaid, SAG, SGSG, Blauen Institut, StopOGM, FPC) e Migros auspicano l'esaurimento internazionale o, in prevalenza, quello regionale. Quest'ultimo è per lo più chiesto, su base reciproca, nei confronti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e dell'Unione Europea e in parte anche nei confronti di Paesi che impongono condizioni di ammissione analoghe a quelle svizzere. COMCO e SPR ritengono che l'esaurimento regionale possa essere introdotto unilateralmente e chiedono lo stralcio dell'articolo 9b AP-LBI. JU non si oppone alla convalida dell'esaurimento nazionale, ma auspica un dibattito approfondito. SUIA chiede l'esaurimento nazionale per il diritto d'autore.

AIPPI, LES, PA1, PA2, PA3, PA6, ACSOEB e ASCP giudicano infelice il tenore dell'articolo 9b capoverso 1 AP-LBI e propongono correzioni redazionali.

Articolo 9b capoverso 2 Problema della protezione multipla

ZH, UDC, LES, PA3, RA2, FSA, SUIA, swissmem, ACSOEB e ASCP si dicono contrari a disciplinare il problema della protezione multipla (art. 9b cpv. 2 AP-LBI) in quanto, alla luce della nuova legge sui cartelli, considerano tale misura inutile o inadatta per prevenire gli abusi. A loro avviso, non si può ridurre un abuso al mero fatto che una merce sia protetta da vari diritti della proprietà intellettuale. La protezione multipla di una merce non giustificerebbe, da sola, il fatto di eludere uno dei diritti protetti. Gli abusi andrebbero sanzionati sulla base del diritto in materia di cartelli. Gli enti citati chiedono pertanto di stralciare l'articolo 9b capoverso 2 AP-LBI. Anche AIPPI e PA6 giudicano problematico il disciplinamento, in particolare a causa della presunzione di abuso in base al criterio dell'«importanza accessoria». La disposizione dovrebbe applicarsi chiaramente e soltanto alle fattispecie di abuso. Le associazioni economiche e industriali (economiesuisse, HaBa, Intergenerika, Interpharma, vips) come pure ACBIS si dichiarano favorevoli alla proposta, ma chiedono che venga chiaramente formulata come fattispecie di abuso. Soltanto Uni ZH – RI accetta la normativa contro gli abusi, pur proponendo una serie di modifiche.

4.7 Istituzione di un Tribunale federale dei brevetti

4.7.1 Osservazioni generali

La grande maggioranza degli interpellati approva l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti. Si sono dichiarati esplicitamente a favore dell'avamprogetto 15 Cantoni (BE, LU, SZ, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, AG, TG, TI, VS, JU), due partiti (PLR, PES), TF, economiesuisse, l'industria farmaceutica (Interpharma, SSC, SSIC, vips), gran parte degli ambienti universitari e scientifici (Uni GE, Uni ZH – BRI, Uni ZH – EZ, PF, IPS, LPMR, ASST), rappresentanti delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, D.J., LES, PA1, PA3, PA6, RA1, RA2, FSA, SVR, ACBIS, ACSOEB, ASCP, W.J.-J.) nonché swissmem e HaBa.

ZG sottolinea che la sua approvazione non implica un benessere all'istituzione di un tribunale federale per tutti i settori speciali. In linea di principio, la giurisprudenza originaria in tutti i settori del diritto dovrebbe competere ai Cantoni. BS chiede di analizzare accuratamente le esigenze prima di istituire il Tribunale. SG si dice d'accordo, ma non ritiene urgente inserire tale novità nella revisione e contesta in particolare l'elaborazione delle basi legali e la trasmissione alle Camere federali senza previa procedura di consultazione.

ZH, NE e Uni NE esprimono riserve. Gli ultimi due considerano casomai auspicabile istituire un Tribunale federale dei brevetti, ma rimarkano che la composizione mista non garantisce le conoscenze tecniche necessarie per risolvere le controversie concrete in materia di brevetti. Per NE vi è inoltre il pericolo di un concentramento, e Uni NE ricorda che sono in aumento i settori del diritto alle prese con una crescente tecnicità che potrebbero dal canto loro pretendere un tribunale specializzato. ZH sostiene che la modifica dell'articolo 109 LDIP rende superfluo istituire un Tribunale federale dei brevetti.

Dichiaratamente contrari alla nuova norma sono GR, AI, UDC, parte degli ambienti economici (USAM – IS, USAM – CVAM, Centre patronal, FER) e GS. GR non approva l'istituzione di un Tribunale federale dei brevetti ritenendo che per motivi federalistici non occorra intervenire. Anche AI, UDC e USAM – IS giudicano sufficienti le istituzioni esistenti. Il rincarico delle vie legali risultante dall'istituzione del Tribunale dissuaderebbe in particolare le PMI, impedendo quindi un'efficace protezione brevettuale. USAM – CVAM, Centre patronal e FER sostengono che la proposta è contraria al federalismo e alla garanzia di due istanze ricorsuali (una cantonale e una federale) e che costituisce una violazione dell'articolo 122 Cost. Inoltre, il ricorso dinanzi al Tribunale federale contraddirebbe il concetto di tribunale federale specializzato. Il numero previsto di controversie in materia di brevetto non giustificerebbe l'istituzione di un tribunale specializzato, dato che i tribunali cantonali possono rivolgersi a un perito. Anche GS si dice contrario alla proposta poiché ritengono opinabile il trattamento speciale riservato a un singolo settore della giurisdizione in materia di proprietà intellettuale. A parte ciò, nei Cantoni maggiori vi sono tribunali di commercio specializzati e qualificati giudicanti in prima istanza. Si potrebbe semmai prendere in considerazione di uniformare le normative cantonali istituendo un tribunale di commercio nel quadro dei lavori legislativi in corso per il Codice di procedura civile svizzero (GS).

Alcuni Cantoni (LU, NW, BL, AR, VS, NE), TF, economiesuisse, FSA, parte delle organizzazioni giuridiche (ASCP, ACBIS, ACSOEB, LES, W.J.-J.) e swissmem si sono espressi in merito alla composizione del futuro Tribunale, all'organizzazione, al finanziamento, al regolamento di procedura e al coordinamento con altri progetti di legge in corso.

4.7.2 Osservazioni sull'articolo 76 AP-LBI

TF ritiene che il capoverso 3 vada stralciato e che il valore litigioso massimo vada fissato nell'OG⁷ o nella nuova legge sul Tribunale federale. Inoltre TF propone la designazione «Tribunale dei brevetti della Confederazione» per evitare confusioni incresciose con il tribunale supremo.

SG rifiuta l'idea di tralasciare la procedura legislativa ordinaria e chiede almeno di non trattare l'articolo 76 nell'ambito della presente revisione, ma di porlo in vigore insieme alle basi legali per il Tribunale federale dei brevetti.

4.8 Creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetti

4.8.1 Osservazioni generali

La maggior parte dei Cantoni (ZH, BE, LU, SZ, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, SG, AG, TG, TI, VS, NE, JU), degli atenei e degli istituti di ricerca (Uni NE, Uni ZH – BRI, Uni ZH – EZ, LPMR, ASST), delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, LES, D.J., PA1, PA3, PA6, RA2, FSA, ACSOEB, ACBIS, ASCP), degli ambienti industriali ed economici (economiesuisse, USAM – CVAM, Centre patronal, FER, Interpharma, swissmem, vips) nonché TF approvano di principio la creazione di un regolamento professionale per agenti di brevetti. Il parere favorevole viene giustificato in particolare con la complessità della materia.

GR e AI respingono la proposta perché ritengono che non vi sia necessità di legiferare. GR considera ingiustificata l'ingerenza prevista nella libertà di commercio e di industria delle persone non più autorizzate alla rappresentanza professionale. Anche UDC si dice contraria in quanto teme, come USAM – IS, che la norma produca una «cartellizzazione» del mercato facendo quindi lievitare i prezzi, a scapito in particolare delle PMI.

Economiesuisse, Interpharma, ASST e vips vorrebbero un regolamento liberale almeno quanto quello relativo alla procedura attuale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. BE ritiene che i due regolamenti debbano essere paragonabili.

ZH sostiene che per l'autorizzazione a svolgere la professione di agente dei brevetti sarebbe ipotizzabile anche l'iter formativo inverso, ossia un diploma universitario in giurisprudenza abbinato a una formazione supplementare in scienze naturali. Le esigenze mol-

⁷ Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG); RS 173.110.

to elevate poste ai futuri agenti di brevetti rischierebbero inoltre di produrre l'effetto contrario: una piccola, esclusiva cerchia di agenti di brevetti favoriti dal monopolio di rappresentanza e al sicuro da ogni concorrenza potrebbe cedere alla tentazione di privilegiare singoli mandati. Sussisterebbe inoltre il rischio di oneri di lavoro eccessivi con tutti gli inconvenienti qualitativi del caso.

AIPPI e PA6 auspicano ampie competenze di rappresentanza per gli agenti di brevetti. Inoltre anche gli agenti di brevetti impiegati dovrebbero poter assumere mandati nell'ambito del loro rapporto di lavoro. Condivide tale parere anche ACBIS. TF ritiene che, considerate le conoscenze specifiche necessarie in materia di diritto processuale, occorra un esame approfondito per stabilire in quale misura, nelle questioni litigiose, gli agenti di brevetti debbano essere ammessi come mandatari accanto agli avvocati.

FR suggerisce di adeguare le condizioni personali per gli agenti di brevetti in base alla legge sugli avvocati. ZG reputa problematico conferire agli agenti di brevetti la possibilità di firmare in qualità di società anonime (disparità di trattamento nei confronti degli avvocati).

RA2 sottolinea l'importanza di proteggere il titolo; FER si dice favorevole al riconoscimento dell'agente dei brevetti europeo per cittadini svizzeri.

SG respinge la procedura proposta per la legge federale sugli agenti di brevetti, e in particolare la rinuncia a una procedura di consultazione formale.

4.8.2 Osservazioni sull'articolo 13 capoverso 2 AP-LBI

Uni ZH – unitectra e PF respingono un diritto di rappresentanza esclusivo per agenti di brevetti e avvocati. Oggi unitectra e ETH transfer rappresentano le Università di Berna e di Zurigo risp. il Politecnico di Zurigo nelle procedure in materia di brevetti dinanzi alle autorità amministrative svizzere. Ciò comporta costi alquanto ridotti. Uni ZH – unitectra e PF ritengono che ogni persona fisica o giuridica debba avere la facoltà di depositare, in qualità di mandatario, domande di brevetto svizzero, europeo o internazionale all'IPI (cfr. art. 9 cpv. 1 OBI).

ASCP ritiene irragionevole limitare agli avvocati indipendenti (iscritti) la facoltà di rappresentare clienti in una procedura amministrativa.

Per *economiesuisse*, AIPPI, LES, PA6 e *swissmem* manca un disciplinamento analogo a quello previsto all'articolo 133 capoverso 3 CBE, in base a cui gli impiegati di persone giuridiche con sede in Svizzera possono rappresentare le società del gruppo. Chiedono pertanto che venga inserito un nuovo capoverso formulato in tal senso.

4.9 Provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria

4.9.1 Osservazioni generali

In pochi hanno commentato l'introduzione dei provvedimenti per lottare contro le contraffazioni e la pirateria. I provvedimenti proposti (intervento dell'Amministrazione delle dogane, estensione dell'obbligo di dare informazioni e obbligo di comunicare le sentenze passate in giudicato) sono sostanzialmente accolti con favore (AR, NE, ZH, TF, economiesuisse, FH, FSA, RA1, RA2, PA3, PA6, AIPPI, ACSOEB, santésuisse, swissmem, SUISA, USAM – CVAM, Centre patronal, W. J.-J.). I pareri pervenuti sollevano singole questioni tecnico-giuridiche oppure chiedono ulteriori strumenti per combattere le contraffazioni e la pirateria. Viene pure approvato l'adeguamento parallelo della legge sulla protezione dei marchi, della legge sul design e della legge sul diritto d'autore. In merito si vedano i commenti delle singole disposizioni (n. 4.9.2).

A tal proposito economiesuisse e FH chiedono di estendere gli effetti del brevetto agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali. In merito si veda quanto esposto *supra* al numero 4.1.2 (art. 9 cpv. 1 lett. a AP-LBI).

4.9.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 8 Effetti del brevetto

L'inserimento del transito al capoverso 2 è considerato un progresso nella lotta contro le contraffazioni e la pirateria (AIPPI, Centre patronal, economiesuisse, FH, RA1, FSA, USAM). Alcuni (AIPPI, economiesuisse, FH, RA1, FSA) hanno tuttavia espresso preoccupazioni in merito al capoverso 3, secondo cui il transito non può essere vietato se il titolare del brevetto non può vietare l'importazione nel Paese di destinazione. Si teme che tale eccezione dia adito ad abusi e attutisca l'effetto del nuovo provvedimento. PA2 e ACSOEB, pur non essendo di principio contrari all'eccezione prevista, chiedono che il tenore del capoverso 3 venga esplicitato.

Articolo 60 capoverso 3 e articolo 70a Comunicazione delle sentenze

USAM – CVAM, AIPPI, Centre patronal, PA3, PA6, RA1 e santésuisse approvano la proposta. Il TF ritiene che il flusso di informazioni sia auspicabile sul piano internazionale e nazionale e che le sentenze vadano rese accessibili, in una forma adeguata, pure ai tribunali e ai tribunali arbitrali. Anche W.J.-J. propone un'aggiunta in merito, suggerendo che l'IPI renda le sentenze gratuitamente disponibili al pubblico.

Articolo 66 capoverso 1 lettera b Obbligo di dare informazioni

ZH, AR, USAM – CVAM, FSA, RA1, AIPPI, PA3, PA6, santésuisse e Centre patronal approvano la disposizione.

Articoli 86a - 86g Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Due interpellati (PA3, W.J.-J.) esprimono dubbi di carattere generico in merito all'intervento dell'Amministrazione delle dogane per merci protette da brevetto. PA3 segnala la maggiore complessità delle questioni scientifiche nel diritto in materia di brevetto rispetto agli altri diritti dei beni immateriali e accenna al rischio di spionaggio industriale. W.J.-J. rifiuta l'intervento dell'Amministrazione delle dogane per merci protette da brevetto giudicandolo inattuabile e propone che l'IPI si concentri su una politica d'informazione completa per debellare le contraffazioni e la pirateria.

Articolo 86a Denuncia di merci manifestamente illecite

RA1 giudica troppo corto il termine di tre giorni feriali previsto all'articolo 86a capoverso 2 AP-LBI e auspicherebbe la possibilità di prorogare il termine, su domanda motivata, di altri 3 – 5 giorni feriali.

Articolo 86b Domanda d'intervento

FH e swissmem chiedono di rinunciare a riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative cagionate dalle domande d'intervento delle autorità doganali, analogamente a quanto previsto dalla nuova normativa europea.

Articolo 86c Ritenzione della merce

ZH pone domande in merito alla durata e al calcolo dei termini di cui all'articolo 86c capoverso 2 AP-LBI: i termini sono calcolati a partire dalla comunicazione al richiedente? Sono previsti termini separati per il dichiarante, il detentore e il proprietario? Quali termini si applicano se il richiedente avvia una procedura in materia di misure? RA1 giudica troppo corti i termini previsti all'articolo 86c AP-LBI.

Articolo 86d Campioni

Due interpellati giudicano preoccupante introdurre la possibilità di consegnare campioni. FSA ritiene che questa disposizione sia discutibile per uno Stato di diritto poiché conferirebbe ampie competenze all'Amministrazione delle dogane. FSA propone di mantenere la vecchia normativa adeguandola alle nuove disposizioni in materia di transito e di legittimazione attiva del titolare di licenza. PA3 è del parere che la consegna di campioni vada vincolata alla decisione di un giudice o perlomeno al consenso del detentore.

ASCP e PA3 ritengono che al detentore della merce vada concessa l'opportunità di essere presente nel caso di ispezioni *in loco*, per permettergli di tutelare eventuali segreti d'affari. ASCP propone una formulazione congrua.

Articoli 86e - 86h Domanda di distruzione della merce

Tre interpellati ritengono che l'introduzione della procedura semplificata per la distruzione sia discutibile per uno Stato di diritto. FSA è del parere che la disposizione conferisca competenze molto ampie all'Amministrazione delle dogane e che non tuteli abbastanza il dichiarante, il detentore o il proprietario della merce. FSA propone di mantenere la vecchia normativa adeguandola alle nuove disposizioni in materia di transito e di legittimazione attiva del titolare di licenza. AIPPI e PA3 giudicano troppo corti i termini previsti per la procedura di distruzione (art. 86e in combinato disposto con l'art. 86g cpv. 1 AP-LBI). PA3 propone un termine minimo di un mese.

Articolo 86g Consenso tacito

ZH chiede di precisare che il campo di applicazione dell'articolo 86g capoverso 2 AP-LBI si riferisce alla richiesta di risarcimento dei danni di cui all'articolo 86f AP-LBI. ZH propone una formulazione congrua.

Articolo 86i Prestazione di una garanzia e risarcimento dei danni

In relazione alla prevista ritenzione delle merci, economiesuisse e FH ritengono più opportuno che al richiedente non venga richiesto di prestare una garanzia secondo l'articolo 86i AP-LBI, ma soltanto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità, come nella normativa europea vigente.

Modifiche alla legge sul diritto d'autore

SUISA approva sostanzialmente le modifiche della legge sul diritto d'autore proposte nell'ambito della lotta alle contraffazioni e alla pirateria.

Articolo 62 capoverso 1 lett. c Obbligo di dare informazioni

SUISA approva l'estensione dell'obbligo di dare informazioni, ma la giudica troppo limitata. In questo settore non avrebbe molto senso limitare agli acquirenti commerciali l'obbligo di dare informazioni sulle forniture poiché la distinzione tra commerciale e non commerciale nel diritto in materia di brevetto corrisponde a quella tra pubblico e privato nel diritto d'autore. SUISA propone una formulazione congrua e ritiene necessario adeguare l'articolo 67 capoverso 1 lettera k e l'articolo 69 capoverso 1 lettera k LDA.

Articolo 75 P-LDA Denuncia di merci palesemente illecite

SUISA chiede di mantenere il tenore attuale, secondo cui per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane è sufficiente il «sospetto» che vengano importate, esportate o fatte transitare merci violanti un diritto protetto. L'intento è di mantenere invariata la soglia d'intervento delle autorità doganali e quindi di non ostacolare la lotta alle contraffazioni e alla pirateria.

Intervento dell'Amministrazione delle dogane nell'importazione di supporti vergini

Stando alla SUIA, le esperienze maturate dimostrano che non sono violabili e bisognosi di tutela soltanto gli interessi protetti da diritti esclusivi, ma anche i diritti al compenso riscosso sui supporti vergini secondo l'articolo 20 capoverso 3 LDA.

SUIA è incaricata di sorvegliare il mercato in virtù dell'articolo 44 LDA. Stando a quanto dichiarato dalla stessa SUIA, è alquanto difficile svolgere tale incarico a causa del commercio intermedio a più livelli che caratterizza tale settore. Il motivo apparente risiederebbe nel fatto che non esistono mezzi giuridici per ottenere le informazioni necessarie. Per porre rimedio a tale situazione, SUIA propone pertanto che le autorità doganali forniscano informazioni e suggerisce una formulazione adeguata.

Modifiche alla legge sulla protezione dei marchi e alla legge sul design

FH ricorda il carattere particolarmente lucrativo del commercio di contraffazioni a titolo professionale e il suo legame con il crimine organizzato. Chiede pertanto un inasprimento della pena per la violazione dei diritti di marchio e di design a fine di arricchimento.

FH propone di aumentare fino a cinque anni la detenzione comminata all'articolo 61 capoverso 3, all'articolo 63 capoverso 4 e all'articolo 64 capoverso 2 della legge sulla protezione dei marchi nonché all'articolo 41 capoverso 2 della legge sul design. Considerata l'implicazione del crimine organizzato, FH ritiene giustificato qualificare come crimini tali reati assoggettandoli agli articoli 260^{ter} e 340^{bis} del Codice penale.

4.10 Altri punti della revisione

4.10.1 Osservazioni generali

Gli interpellati approvano in sostanza il fatto di riprendere nella legge sui brevetti la legittimazione ad agire del titolare di licenza disciplinata nella nuova legge sul design. Appaiono per contro controversi la forma e l'adeguamento parallelo della legge sulla protezione dei marchi e la legge sul diritto d'autore; rimandiamo pertanto ai commenti degli articoli 75, 77 capoverso 5 e 145 capoverso 2 (n. 4.10.2). Uni ZH – RI ricorda inoltre che il disciplinamento proposto per l'articolo 62 P-LDA non dovrà essere in contrasto con il progetto di revisione della LDA.

Le modifiche proposte della LDIP sono accolte positivamente da tutti gli interpellati che si sono espressi in merito. È accolta con particolare favore la soppressione della discriminazione, non conforme all'Accordo TRIPS, degli attori stranieri nella scelta del foro. Economiesuisse, AIPPI, PA6 e SSIC sottolineano che la modifica permette di concentrare presso tribunali esperti le controversie in materia di brevetti fino a quando non sarà istituito il Tribunale federale dei brevetti.

4.10.2 Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 7 capoverso 3 Diritto anteriore

ASCP e PA3 ritengono che questa proposta pregiudicherebbe la posizione delle domande di brevetto svizzere rispetto a quelle straniere poiché tutte le domande di brevetto internazionale ed europeo sarebbero soggette al diritto anteriore, indipendentemente dalla data in cui hanno effetto in Svizzera. Entrambi propongono di riformulare la disposizione. ASCP ritiene inoltre opportuno prevedere la possibilità di trasformare in domande di brevetto nazionale le domande europee non brevettabili in virtù dell'articolo 54 capoverso 3 CBE.

AIPPI e PA6 approvano la soppressione del «*prior claim approach*» e propongono una modifica redazionale.

Articoli 75, 77 capoverso 5, 145 capoverso 2 Legittimazione ad agire del titolare di licenza

ZH, AR, Uni ZH – RI, PF, FSA, RA1, AIPPI e PA6 approvano l'introduzione di una legittimazione attiva del titolare di licenza esclusiva.

Uni ZH – RI ritiene tuttavia che la ripresa dell'articolo 35 capoverso 4 LDes non convinca pienamente sul piano materiale. Giudica troppo restrittiva la proposta. Ogni titolare di licenza potrebbe trovarsi nella situazione che il licenziante si dimostri poco propenso a citare in giudizio un violatore, indipendentemente dalla clausola di esclusività figurante nel contratto di licenza.

AIPPI e PA6 chiedono per contro di specificare che il titolare del brevetto deve acconsentire all'azione. Esprimono lo stesso parere LES e SBA e auspicano una sostituzione processuale (*Prozessstandschaft*) convenzionale piuttosto che legale. RA3 propone di precisare che al titolare di licenza esclusiva non debba essere concessa alcuna protezione giuridica nei confronti del titolare del diritto e degli altri titolari di licenza e che la legittimazione ad agire del titolare di licenza esclusiva vada circoscritta nella misura in cui la sua licenza sia limitata rispetto alla portata del diritto licenziato.

FSA considera problematico l'articolo 75 capoverso 2 AP-LBI poiché introdurrebbe un istituto giuridico estraneo al diritto svizzero, una specie di «*class action*». FSA chiede pure di stralciare l'articolo 145 capoverso 2 AP-LBI, ritenendo poco plausibile la limitazione in esso contenuta.

Esprime riserve RA2. Ritiene che occorra valutare se la legittimazione ad agire introdotta nella legge sul design si sia rivelata utile e abbia prodotto buoni risultati prima di introdurla in tutti gli altri settori del diritto dei beni immateriali. RA3 mette in guardia da una precipitosa estensione delle norme contenute nella legge sul design alle altre leggi speciali, senza prima valutarne le conseguenze, dal momento che le licenze sono più importanti nel diritto in materia di marchi, di brevetti e di software che in quello relativo al design. I Cantoni ZH

e AR per contro ritengono che la specificazione risultante dalla proposta non vada rinviata, anche se non sono ancora state raccolte esperienze pratiche con la disposizione analoga nella LDes.

Articolo 109 P-LDIP Alternativa: foro del luogo dell'atto o dell'evento

Economiesuisse, AIPPI, Interpharma, GS, PA3, PA6, FSA, SSIC, SUIA e vips approvano la modifica proposta dell'articolo 109 LDIP. FSA è favorevole all'attuazione immediata della revisione di tale disposizione nel caso che il progetto di revisione subisse ritardi.

Articoli 109, 127, 129 P-LDIP Alternativa: foro del luogo di stabile organizzazione

GS e SUIA approvano le modifiche proposte.

Articolo 111 P-LDIP Riconoscimento

GS approva la modifica proposta.

SUIA giudica incoerente prevedere il foro del luogo dell'atto o dell'evento a titolo alternativo agli articoli 109 e 129 P-LDIP e soltanto a titolo sussidiario all'articolo 111 P-LDIP. L'estensione della competenza giudiziaria svizzera a questi due fori dovrebbe comportare il riconoscimento delle sentenze straniere in Svizzera in virtù di tale disposizione.

Articolo 41 capoverso 1 P-LPM Proseguimento della procedura

AIPPI, PA6, RA2 e FSA approvano esplicitamente che il proseguimento della procedura non venga più fatto dipendere dalla litispendenza di una domanda in materia di marchi. È tuttavia ritenuto ingiustificabile escludere il proseguimento in caso di inosservanza del termine per presentare la richiesta di proroga giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettera d LPM, non per ultimo perché anche il diritto in materia di brevetto permette di sanare il mancato pagamento degli emolumenti annuali proseguendo la procedura. AIPPI e PA6 suggeriscono inoltre di rinunciare a chiedere la forma scritta per la domanda di proseguimento della procedura o di modificare l'ordinanza, parificando l'utilizzo di una polizza di versamento prestampata spedita dall'IPI per il pagamento dei relativi emolumenti alla presentazione di una domanda scritta di proseguimento della procedura.

5 Pubblicazione

L'articolo 9 dell'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione (RS 172.062) dispone che la documentazione, i pareri pervenuti e i risultati della procedura di consultazione non sottostanno al segreto d'ufficio.

I pareri completi possono essere esaminati presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale.

Il presente rapporto sui risultati della procedura di consultazione è reso accessibile ai media e viene inviato a tutti i partecipanti alla consultazione. Sarà inoltre pubblicato in Internet (www.IPI.ch).

Allegato 1 Elenco delle abbreviazioni

ACBIS	Associazione dei mandatarî per brevetti nell'industria svizzera
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
ACSOEB	Associazione dei mandatarî per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti
AG	Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia
AGORA	Associazione dei raggruppamenti e delle organizzazioni romandi d'agricoltura
AI	Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Interno
AIPPI	Associazione svizzera per la Protezione della Proprietà intellettuale
AR	Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
ASCPi	Associazione svizzera dei mandatarî per brevetti
ASM	Associazione svizzera dei magistrati
ASR	Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini
ASSM	Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
ASST	Accademia svizzera delle scienze tecniche
Basler Appell	Basler Appell gegen Gentechnologie
BE	Cancelleria di Stato del Cantone di Berna
BIO SUISSE	Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica
BL	Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna
Blauen Institut	Blauen Institut
BS	Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città
C.F.	Curhod F.
Centre patronal	Centre patronal
CENU	Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano
CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica
CNE	Commissione nazionale d'etica per la medicina
Comco	Comissione della concorrenza
D.J.	D'haemer J.
DB	Dichiarazione di Berna
economiesuisse	economiesuisse
fcps	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera

FER	Federazione delle imprese romande
FH	Federazione dell'industria orologiera svizzera
FIT	Farma Industria Ticino
FMH	Federazione dei medici svizzeri
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
FR	Cancelleria di Stato del Cantone di Friburgo
FRC	Federazione romanda dei consumatori
FRSP	Federazione romanda dei sindacati padronali
FSA	Federazione svizzera degli avvocati
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
GE	Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra
Gen Suisse	Fondazione Gen Suisse
GenAu	Forum critico nei confronti della genetica
GL	Cancelleria di Stato del Cantone di Glarona
GR	Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni
Greenpeace	Greenpeace Svizzera
GS	Giuriste Svizzera
HaBa	Camera del commercio delle due Basilea
Intergenerika	Intergenerika
Interpharma	Interpharma
IPS	Istituto Paul Scherrer
JU	Cancelleria di Stato del Cantone del Giura
KoBE	Associazione dei consumatori di Berna e dintorni
KoBS	Associazione dei consumatori di Basilea e dintorni
KSM	Comitato per la protezione dei diritti umani
LES	Licensing Executives Society Schweiz
LPMR	Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
LU	Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna
Med	Medici per l'ambiente
Migros	Società cooperativa Migros

NE	Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel
NW	Cancelleria di Stato del Cantone di Nidvaldo
OW	Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo
PA1	Bovard AG, agenti di brevetti
PA2	Patentanwaltsbüro Eder AG, agenti di brevetti
PA3	Isler & Pedrazzini AG, agenti di brevetti
PA4	Dipl. Ing. S.V. Kulhavy & Co., agenti di brevetti
PA5	PPS Polyvalent Patent Services
PA6	M. Zardi & Co., agenti di brevetti
PCS	Partito cristiano sociale
PES	Partito ecologista svizzero
PF	Politecnico federale di Zurigo
PLR	Partito liberale radicale
PPD	Partito popolare democratico
Prométerre	Associazione vodese per il promovimento dei mestieri legati alla terra
PS	Partito socialista
PSA	Protezione svizzera degli animali
PSR	Pro Specie Rara
RA1	Pestalozzi Lachenal Patry
RA2	Walder Wyss & Partner
RA3	Niederer Kraft & Frey
Roche	F. Hoffmann-La Roche AG
sag	Gruppo di lavoro svizzero sull'ingegneria genetica
santésuisse	Gli assicuratori malattie svizzeri
SBA	Swiss Biotech Association
sc nat	Accademia Svizzera delle Scienze Naturali
SG	Cancelleria di Stato del Cantone di San Gallo
SGSG	Società svizzera per una salute pubblica sociale
SH	Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa
SIAK	Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro

sic	sic svizzera (società degli impiegati di commercio)
SO	Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta
SPIB	Verband der sozialtherapeutischen und pädagogischen Kleininstitutionen im Kanton Bern
Spirig	Spirig-Pharma AG
SPR	Sorveglianza dei prezzi
SQ	Sacrificio Quaresimale
SSC	Società svizzera di chimica
SSGM	Società Svizzera di Genetica Medica
SSIC	Società svizzera delle industrie chimiche
SSMI	Società svizzera di medicina interna
StopOGM	Comité romand de travail sur le génie génétique
SUISA	Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali
SVBW	Schweizerischer Verband der Konsumentenvereine zur Förderung der biologisch dynamischen Wirtschaftsweise
swiss granum	swiss granum
SWISSAID	SWISSAID
swisscoalition	Comunità di lavoro Swissaid / Sacrificio Quaresimale / Pane per tutti / Helvetas / Caritas / Aces
swissmedic	Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
swissmem	L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
swissem	Association suisse des producteurs de semences
SZ	Cancelleria di Stato del Cantone di Svitto
TF	Tribunale federale svizzero
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
TG	Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone del Ticino
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
Uni GE –	Università di Ginevra
– FD	– Facoltà di diritto
– FS	– Facoltà di scienze

Uni NE	Università di Neuchâtel
Uni ZH –	Università di Zurigo
– IMG	– Istituto di genetica medica
– BRI	– Brain Research Institute
– EZ	– Ethik-Zentrum
– unitectra	– Servizio di diffusione dei risultati della ricerca dell'Università di Zurigo
– Vetsuisse	– Facoltà di medicina veterinaria svizzera
– RI	– Facoltà di diritto
UR	Cancelleria di Stato del Cantone di Uri
USAM –	Unione svizzera delle arti e mestieri
– IS	– intérieursuisse
– CVAM	– Chambre vaudoise des arts et métiers
USC	Unione svizzera dei contadini
USDC	Unione svizzera delle donne cattoliche
USS	Unione sindacale svizzera
vips	Association des entreprises pharmaceutiques en suisse
VKMB	Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern
VKS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri
VS	Cancelleria di Stato del Cantone del Vallese
VSSJ	Union des maisons suisses de semences et jeunes plants
W.J.-J.	Wagner J.-J.
WWF	WWF Svizzera
ZG	Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo
ZH	Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo

Allegato 2 Elenco delle organizzazioni consultate

Accademia Svizzera delle Scienze Mediche	ASSM
Accademia Svizzera delle Scienze Naturali	sc nat
Accademia svizzera delle scienze tecniche	ASST
Association des entreprises pharmaceutiques en suisse	vips
Association suisse des producteurs de semences	swisssem
Associazione dei chimici cantonali svizzeri	VKS
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Associazione dei consumatori di Basilea e dintorni	KoBS
Associazione dei consumatori di Berna e dintorni	KoBE
Associazione dei mandatarî per brevetti nell'industria svizzera	ACBIS
Associazione dei mandatarî per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti	ACSOEB
Associazione dei raggruppamenti e delle organizzazioni romandi d'agricoltura	AGORA
Associazione svizzera dei magistrati	ASM
Associazione svizzera dei mandatarî per brevetti	ASCPI
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica	BIO SUISSE
Associazione svizzera per la Protezione della Proprietà intellettuale	AIPPI
Associazione vodese per il promovimento dei mestieri legati alla terra	Prométerre
Basler Appell gegen Gentechnologie	Basler Appell
Blauen Institut	Blauen Institut
Bovard AG, agenti di brevetti	PA1
Camera del commercio delle due Basilea	HaBa
Cancelleria dello Stato del Cantone del Ticino	TI
Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni	GR
Cancelleria di Stato del Cantone del Giura	JU
Cancelleria di Stato del Cantone del Vallese	VS
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Esterno	AR
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Interno	AI
Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia	AG
Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna	BL

Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città	BS
Cancelleria di Stato del Cantone di Berna	BE
Cancelleria di Stato del Cantone di Friburgo	FR
Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra	GE
Cancelleria di Stato del Cantone di Glarona	GL
Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna	LU
Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel	NE
Cancelleria di Stato del Cantone di Nidvaldo	NW
Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo	OW
Cancelleria di Stato del Cantone di San Gallo	SG
Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa	SH
Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta	SO
Cancelleria di Stato del Cantone di Svitto	SZ
Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia	TG
Cancelleria di Stato del Cantone di Uri	UR
Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo	ZG
Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo	ZH
Centre patronal	Centre patronal
Comissione della concorrenza	Comco
Comitato per la protezione dei diritti umani	KSM
Comité romand de travail sur le génie génétique	StopOGM
Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano	CENU
Commissione federale per la sicurezza biologica	CFSB
Commissione nazionale d'etica per la medicina	CNE
Comunità di lavoro degli allevatori svizzeri di bovini	ASR
Comunità di lavoro Swissaid / Sacrificio Quaresimale / Pane per tutti / Helvetas / Caritas / Aces	swisscoalition
Curchod F.	C.F.
D'haemer J.	D.J.
Dichiarazione di Berna	DB
Dipl. Ing. S.V. Kulhavy & Co., agenti di brevetti	PA4

economiesuisse	economiesuisse
F. Hoffmann-La Roche AG	Roche
Farma Industria Ticino	FIT
Federazione dei medici svizzeri	FMH
Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera	fcps
Federazione delle imprese romande	FER
Federazione dell'industria orologiera svizzera	FH
Federazione romanda dei consumatori	FRC
Federazione romanda dei sindacati padronali	FRSP
Federazione svizzera degli avvocati	FSA
Fondazione Gen Suisse	Gen Suisse
Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC
Forum critico nei confronti della genetica	GenAu
Giuriste Svizzera	GS
Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri	GDS
Gli assicuratori malattie svizzeri	santésuisse
Greenpeace Svizzera	Greenpeace
Gruppo di lavoro svizzero sull'ingegneria genetica	sag
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici	swissmedic
Intergenerika	Intergenerika
Interpharma	Interpharma
Isler & Pedrazzini AG, agenti di brevetti	PA3
Istituto Paul Scherrer	IPS
Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro	SIAK
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca	LPMR
Licensing Executives Society Schweiz	LES
L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera	swissmem
M. Zardi & Co., agenti di brevetti	PA6
Medici per l'ambiente	Med
Niederer Kraft & Frey	RA3

Partito cristiano sociale	PCS
Partito ecologista svizzero	PES
Partito liberale radicale	PLR
Partito popolare democratico	PPD
Partito socialista	PS
Patentanwaltsbüro Eder AG, agenti di brevetti	PA2
Pestalozzi Lachenal Patry	RA1
Politecnico federale di Zurigo	PF
PPS Polyvalent Patent Services	PA5
Pro Specie Rara	PSR
Protezione svizzera degli animali	PSA
Sacrificio Quaresimale	SQ
Schweizerischer Verband der Konsumentenvereine zur Förderung der biologisch dynamischen Wirtschaftsweise	SVBW
sic svizzera (società degli impiegati di commercio)	sic
Società cooperativa Migros	Migros
Società svizzera delle industrie chimiche	SSIC
Società svizzera di chimica	SSC
Società Svizzera di Genetica Medica	SSGM
Società svizzera di medicina interna	SSMI
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali	SUISA
Società svizzera per una salute pubblica sociale	SGSG
Sorveglianza dei prezzi	SPR
Spirig-Pharma AG	Spirig
Swiss Biotech Association	SBA
swiss granum	swiss granum
SWISSAID	SWISSAID
Tribunale federale delle assicurazioni	TFA
Tribunale federale svizzero	TF
Union des maisons suisses de semences et jeunes plants	VSSJ
Unione delle città svizzere	UCS

Unione Democratica di Centro	UDC
Unione sindacale svizzera	USS
Unione svizzera dei contadini	USC
Unione svizzera delle arti e mestieri – intérieuresuisse – Chambre vaudoise des arts et métiers	USAM – – IS – CVAM
Unione svizzera delle donne cattoliche	USDC
Università di Ginevra – Facoltà di diritto – Facoltà di scienze	Uni GE – – FD – FS
Università di Neuchâtel	Uni NE
Università di Zurigo – Istituto di genetica medica – Brain Research Institute – Ethik-Zentrum – Servizio di diffusione dei risultati della ricerca dell'Università di Zurigo – Facoltà di medicina veterinaria svizzera – Facoltà di diritto	Uni ZH – – IMG – BRI – EZ – unitectra – Vetsuisse – RI
Verband der sozialtherapeutischen und pädagogischen Kleininstitutionen im Kanton Bern	SPIB
Vereinigung zum Schutz kleiner und mittlerer Bauern	VKMB
Wagner J.-J.	W.J.-J.
Walder Wyss & Partner	RA2
WWF Svizzera	WWF